



Consiglio regionale della Calabria

DOSSIER

PL n. 126/10

di iniziativa della Giunta regionale recante:

"Modifiche alla legge regionale 23 aprile 2009, n. 14 (Nuova disciplina per l'esercizio dell'attività agrituristica, didattica e sociale nelle aziende agricole)"

relatore: G. AIETA (Deliberazione di Giunta n. 36 del 24/2/2016);

DATI DELL'ITER

NUMERO DEL REGISTRO DEI PROVVEDIMENTI	
DATA DI PRESENTAZIONE ALLA SEGRETERIA DELL'ASSEMBLEA	26/2/2016
DATA DI ASSEGNAZIONE ALLA COMMISSIONE	1/3/2016
COMUNICAZIONE IN CONSIGLIO	
SEDE	MERITO
PARERE PREVISTO	
NUMERO ARTICOLI	

Normativa regionale

Delibera di Giunta regionale n.369 del 24 settembre 2015 pag. 3

Legge Regionale 22 giugno 2015 n. 14 - Attuazione del processo di riordino delle funzioni a seguito della legge 7 aprile 2014, n. 56: Adeguamento della struttura organizzativa della Giunta Regionale.

Decreto Dirigente Generale del Dipartimento Agricoltura n. 11746 del 29 ottobre 2015 pag. 11

L. R. n. 14 del 22.06.2015 – Attuazione del processo di riordino delle funzioni a seguito della Legge n. 56 del 07.04.2014: adeguamento delle struttura organizzativa della Giunta Regionale – Disposizioni attuative della D.G.R. n. 369 del 24.09.2015. Definizione della micro-organizzazione “UOT – Funzioni Territoriali”.

Legge regionale 22 giugno 2015, n. 14 pag. 14

Disposizioni urgenti per l’attuazione del processo di riordino delle funzioni a seguito della legge 7 aprile 2014, n.56.

Legge regionale 30 aprile 2009, n. 14 pag. 17

Nuova disciplina per l’esercizio dell’attività agrituristica, didattica e sociale nelle aziende agricole.

Testo a confronto

Legge regionale n. 14/2009 - proposta di legge n. 126/10[^] pag. 39

Nuova disciplina per l’esercizio dell’attività agrituristica, didattica e sociale nelle aziende agricole



REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE

Deliberazione n. 369 della seduta del 24 SET. 2015

Oggetto: Legge Regionale 22 giugno 2015 n. 14 – Attuazione del processo di riordino delle funzioni a seguito della legge 7 aprile 2014, n. 56: Adeguamento della struttura organizzativa della Giunta regionale.

Presidente o Assessore/i Proponente/i: Apicella

Relatore (se diverso dal proponente): _____

Dirigente/i Generale/i: _____

IL DIRIGENTE GENERALE
Dot. Luigi Bulotta

Alla trattazione dell'argomento in oggetto partecipano:

		Giunta	Presente	Assente
1	Gerardo Mario OLIVERIO	Presidente	X	
2	Antonio Viscomi	Vice Presidente	X	
3	Carmela Barbalace	Componente	X	
4	Roberto Musmanno	Componente		X
2	Antonietta Rizzo	Componente	X	
5	Federica Roccisano	Componente	X	
6	Franco Rossi	Componente	X	
7	Francesco Russo	Componente		X

Assiste il segretario generale Avv. Ennio Antonio Apicella

La delibera si compone di n. 8 pagine compreso il frontespizio e di n. ____ allegati.

Il Dirigente di Settore

Ai sensi dell'art. 44 della L.R. 4.2.2002, n° 8 si esprime il prescritto visto di regolarità contabile, in ordine all'esistenza degli elementi costitutivi dell'impegno, alla corretta imputazione della spesa ed alla disponibilità nell'ambito dello stanziamento di competenza autorizzato.

Il Dirigente di Settore Ragioneria Generale

LA GIUNTA REGIONALE

Premesso che:

-la legge 7 aprile 2014, n. 56 ha dettato disposizioni in materia di città metropolitane, province, unione e fusioni di comuni al fine di adeguare il loro ordinamento ai principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, ha individuato (articolo 1, commi 85-87) le funzioni fondamentali delle province, ha disposto che lo Stato e le Regioni, secondo le rispettive competenze, attribuiscono le funzioni diverse da quelle fondamentali (articolo 1, comma 89), ha disciplinato gli effetti dell'attribuzione di funzioni in relazione al trasferimento del personale, dei beni e di ogni altro rapporto attivo e passivo (articolo 1, comma 96);

-la legge regionale 22.6.2015 n. 14, nelle more della elaborazione partecipata di una legge generale di riordino delle funzioni sulla base dei criteri e delle finalità indicate dall'art. 1, comma 89, della legge 7 aprile 2014, n. 56, ha disposto, fra l'altro, che la Regione Calabria riassume, nell'ambito delle proprie competenze amministrative, le funzioni già trasferite alle Province sulla base della legge regionale 12 agosto 2002, n. 34 e, conseguentemente, il relativo personale transita nei ruoli della Giunta regionale, unitamente al personale già transitato o acquisito in applicazione della l.r. n. 34/2002 e della l.r. n. 9/2007 e loro ss.mm.ii., secondo le indicazioni delle amministrazioni provinciali di provenienza e nei limiti della spesa trasferita ai sensi della medesima legge n. 34/2002 (art. 1); conseguentemente, sono rideterminate le risorse di cui alla l.r. n. 34/2002 e ss.mm.ii., anche per quanto concerne l'attribuzione e l'uso dei beni strumentali e la Regione cura, con i Dipartimenti competenti, gli adempimenti necessari all'attuazione di quanto previsto nei commi che precedono, in coerenza con le previsioni legislative e contrattuali in materia, anche mediante protocolli di intesa con le Province, ove necessari (art. 2).

- in data 31.7.2015, tra la Regione e le Amministrazioni provinciali è stato siglato un protocollo d'intesa con cui si è convenuto, anche al fine di non pregiudicare la definizione dei procedimenti in corso ed evitare interruzioni di servizi, che il personale rimane temporaneamente allocato ed esercita le funzioni presso le Amministrazioni provenienza sino a successivo provvedimento del dipartimento "Organizzazione, risorse umane e controlli" e/o sino alla stipula di specifici protocolli d'intesa, entro il termine del 31.10.2015;

Verificato che la Regione, in attuazione della L.R. n. 14/2015, riassume nell'ambito delle proprie competenze amministrative, le funzioni già conferite alle Province, in esecuzione della legge regionale 12 agosto 2002, n. 34 e ss.mm.ii., con i decreti dei dirigenti generali sotto elencati per materia:

ATTIVITA' PRODUTTIVE (artigianato, industria, energia, miniere, commercio):

- decreto del dirigente generale del "dipartimento economia" n. 20413 del 15.12.2005;

AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA:

- decreto del dirigente generale del "dipartimento agricoltura" n. 5210 del 6.4.2005 (prov. VV);
- decreto del dirigente generale del "dipartimento agricoltura" n. 5212 del 6.4.2005 (prov. RC);
- decreto del dirigente generale del "dipartimento agricoltura" n. 5214 del 6.4.2005 (prov. KR);
- decreto del dirigente generale del "dipartimento agricoltura" n. 5216 del 6.4.2005 (prov. CS);
- decreto del dirigente generale del "dipartimento agricoltura" n. 5217 del 6.4.2005 (prov. CZ);
- decreto del dirigente generale del "dipartimento agricoltura" n. 20406 del 15.12.2005 (prov. CS);
- decreto del dirigente generale del "dipartimento agricoltura" n. 20407 del 15.12.2005 (prov. RC);
- decreto del dirigente generale del "dipartimento agricoltura" n. 20408 del 15.12.2005 (prov. VV);
- decreto del dirigente generale del "dipartimento agricoltura" n. 20410 del 15.12.2005 (prov. KR);
- decreto del dirigente generale del "dipartimento agricoltura" n. 20411 del 15.12.2005 (prov. CZ);

TURISMO, SPETTACOLO, SPORT, BENI E ATTIVITA' CULTURALI:

- decreto del dirigente generale del "dipartimento turismo, sport e spettacolo" n. 19158 del 5.12.2005;
- decreto del dirigente generale del "dipartimento turismo, sport e spettacolo" n. 5399 del 12.5.2006;

AMBIENTE

- decreto del dirigente generale del "dipartimento politiche dell'ambiente" n. 20192 del 13.12.2005 (prov. RC);

- decreto del dirigente generale del "dipartimento politiche dell'ambiente" n. 20193 del 13.12.2005 (prov. CS);
- decreto del dirigente generale del "dipartimento politiche dell'ambiente" n. 20194 del 13.12.2005 (prov. CZ);
- decreto del dirigente generale del "dipartimento politiche dell'ambiente" n. 20197 del 13.12.2005 (prov. KR);
- decreto del dirigente generale del "dipartimento politiche dell'ambiente" n. 20198 del 13.12.2005 (prov. VV);
- decreto del dirigente generale del "dipartimento politiche dell'ambiente" n. 343 del 26.1.2006 (prov. CZ);
- decreto del dirigente generale del "dipartimento politiche dell'ambiente" n. 344 del 26.1.2006 (prov. CS);
- decreto del dirigente generale del "dipartimento politiche dell'ambiente" n. 345 del 26.1.2006 (prov. RC);
- decreto del dirigente generale del "dipartimento politiche dell'ambiente" n. 346 del 26.1.2006 (prov. VV);
- decreto del dirigente generale del "dipartimento politiche dell'ambiente" n. 347 del 26.1.2006 (prov. KR);
- decreto del dirigente generale del "dipartimento politiche dell'ambiente" n. 19304 del 29.10.2009 (prov. CS);
- decreto del dirigente generale del "dipartimento politiche dell'ambiente" n. 19305 del 29.10.2009 (prov. CZ);
- decreto del dirigente generale del "dipartimento politiche dell'ambiente" n. 19307 del 29.10.2009 (prov. RC);
- decreto del dirigente generale del "dipartimento politiche dell'ambiente" n. 19308 del 29.10.2009 (prov. KR);
- decreto del dirigente generale del "dipartimento politiche dell'ambiente" n. 19309 del 29.10.2009 (prov. VV);

URBANISTICA:

- decreto del dirigente generale del "dipartimento urbanistica e governo del territorio" n. 18812 del 2.12.2005;

TUTELA DELLA SALUTE (farmacie):

- decreto del dirigente generale del "dipartimento tutela della salute" n. 671 dell'8.2.2006;

DEMANIO IDRICO:

- decreto del dirigente generale del "dipartimento trasporti, infrastrutture e patrimonio" n. 13951 del 27.9.2005;

OPERE PUBBLICHE, RISORSE IDRICHE, DIFESA DEL SUOLO, EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA:

- decreto del dirigente generale del "dipartimento lavori pubblici" n. 4141 del 1.4.2003;
- decreto del dirigente generale del "dipartimento lavori pubblici" n. 20393 del 14.12.2005;
- decreto del dirigente generale del "dipartimento lavori pubblici" n. 20394 del 14.12.2005;
- decreto del dirigente generale del "dipartimento lavori pubblici" n. 204 del 18.1.2006;
- decreto del dirigente generale del "dipartimento lavori pubblici" n. 11351 del 13.9.2006;

TRASPORTI:

- decreto del dirigente generale del "dipartimento trasporti, infrastrutture e patrimonio" n. 18601 dell'1.12.2005;
- decreto del dirigente generale del "dipartimento trasporti, infrastrutture e patrimonio" n. 18613 dell'1.12.2005;

PROTEZIONE CIVILE:

- decreto del dirigente generale del "dipartimento Presidenza" n. 19990 del 12.12.2005;

SERVIZI SOCIALI:

- decreto del dirigente generale del "dipartimento lavoro, famiglia, formazione professionale" n. 20460 del 15.12.2005;
- decreto del dirigente generale del "dipartimento lavoro, famiglia, formazione professionale" n. 166 del 17.1.2006;

FORMAZIONE PROFESSIONALE:

- decreto del dirigente generale del "dipartimento lavoro, famiglia, formazione professionale" n. 3948 del 21.3.2005;
- decreto del dirigente generale del "dipartimento lavoro, famiglia, formazione professionale" n. 20462 del 15.12.2005;
- decreto del dirigente generale del "dipartimento lavoro, famiglia, formazione professionale" n. 3467 del 30.3.2006;

ISTRUZIONE, BENI ED ATTIVITA' CULTURALI

- decreto del dirigente generale del "dipartimento cultura" n. 3808 del 18.3.2005;
- decreto del dirigente generale del "dipartimento cultura" n. 19387 del 6.12.2005;

Ritenuto:

- che sia necessario, a fronte del trasferimento delle funzioni di cui alla L.R. n.14/2015, adeguare - nelle more della definizione del più ampio processo di riorganizzazione della struttura organizzativa della Giunta regionale, da adottarsi ai sensi dell'art.7, commi 1 e 5, della Legge Regionale n. 31/2002 - la struttura organizzativa preesistente incorporando dette funzioni, secondo un criterio di collegamento funzionale e di omogeneità, nei Dipartimenti della Giunta Regionale interessati alle funzioni riassunte;
- che, in particolare, onde garantire continuità nella gestione delle funzioni oggetto di trasferimento, si rende opportuno creare in ciascun dipartimento a cui afferiscono, *ratione materiae*, le funzioni di cui alla L.R. 34/2002 e s.m.i., oggetto di "riassorbimento" da parte della Regione ai sensi della L.R. n. 14/2015 delle Unità Organizzative Temporanee;
- che l'istituzione di dette Unità Organizzative temporanee è finalizzata a garantire alla Regione un efficace e efficiente coordinamento territoriale delle funzioni di cui alla L.R. n. 34/2002 che *ratione materiae* fanno capo, sulla base della vigente macrostruttura, ai Dipartimenti presso cui sono istituite e ad assicurare al contempo - soprattutto in fase di prima applicazione - la continuità del servizio e il rispetto del principio di prossimità;

Verificato che, sulla base della vigente struttura, i Dipartimenti interessati, ai sensi della L.R. n. 14/2015, al riassorbimento delle funzioni di cui alla L.R. n.34/2002 sono i seguenti:

- Presidenza;
- Infrastrutture, Lavori Pubblici, Mobilità;
- Sviluppo Economico, Lavoro, Formazione e Politiche Sociali"
- Agricoltura e Risorse Agroalimentari
- Turismo e Beni culturali, Istruzione e Cultura
- Ambiente e Territorio

Precisato:

- **che** ai sensi del comma 4 dell'art. 7 della Legge Regionale 7 agosto 2002, n. 31 "La Giunta regionale può istituire, con proprio atto, unità organizzative autonome e/o di progetto, anche all'interno di strutture organizzative esistenti, per la cura di specifici adempimenti o per il perseguimento di particolari obiettivi anche appartenenti alla competenza di più dipartimenti";
- **che** l'art. 7 del Regolamento sull'Ordinamento degli uffici e dei Servizi, approvato con deliberazione n. 1513 del 14 maggio 1999, così come modificato con deliberazione n. 428 del 20 novembre 2011, testualmente recita: "*La struttura organizzativa della Giunta Regionale si articola in Dipartimenti, Settori, unità organizzative e/o di progetto, unità operative e strutture di supporto.*"
 - omissis
 - *c) le Unità Organizzative Autonome (U.O.A.) e le Unità di Progetto (U.d.P.) rappresentano unità organizzative speciali e/o temporanee costituite con criteri flessibili anche interdisciplinari ed intersettoriali al fine dello sviluppo o della gestione di specifici progetti, programmi o per il raggiungimento di obiettivi determinati. Tali unità sono istituite con deliberazione della Giunta Regionale.....";*
- **che** ai sensi dell'art. 3, della L.R. n. 7/96, la Struttura della Giunta regionale deve essere organizzata secondo principi di omogeneità di funzioni;
- **che** all'interno dei Dipartimenti la definizione della micro organizzazione compete, nell'esercizio dei poteri di cui all'art. 28 lett. b) della Legge regionale n. 7/1996, ai Dirigenti Generali dei Dipartimenti o equiparati;

Atteso che con Deliberazione di Giunta regionale n. 184 del 12 giugno 2015, in attuazione della D.G.R. n. 19/2015, successivamente integrata con DGR n. 111/2015, n. 138/2015 n. 158/2015 e n. 299 del 11 agosto 2015, è stata approvata la nuova Macro struttura della Giunta regionale ed il relativo organigramma provvisorio;

Preso atto che il Dirigente generale ed il dirigente del Settore competente attestano:

- 1.- che l'istruttoria è completa e che sono stati acquisiti gli atti e documenti previsti dalle disposizioni di legge e regolamento che disciplinano la materia;
- 2.- la regolarità amministrativa, nonché legittimità della deliberazione ai sensi dell'art. 28, comma 2, lett. a, e dell'art. 30, comma 1, lett. a, legge regionale 13 maggio 1996 n. 7;
- 3.- che il provvedimento non comporta nuovi o ulteriori oneri a carico del bilancio annuale e/o pluriennale della Regione.

Visti:

- lo statuto regionale;
- il D. Lgs. 165/2001;
- la Legge regionale 13 maggio 1996, n. 7 e s.m.i.;
- la Legge regionale 7 agosto 2002, n.31;
- la Legge 7 aprile 2014, n. 56 avente ad oggetto: *Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni*
- la Legge regionale 22 giugno 2015 n. 14, avente ad oggetto: *"Disposizioni urgenti per l'attuazione del Processo di riordino delle funzioni a seguito della Legge 7 aprile 2014, n. 56"*;

Dato atto che nel corso dell'incontro tenutosi in data 15 settembre 2015 con le OO.SS. e il Coordinatore della RSU si è data informazione da parte del Vice Presidente dell'organizzazione provvisoria che si intende adottare per la gestione delle funzioni riassunte dalla Regione;

Su Proposta del Vice Presidente con delega alle Politiche del personale, Innovazione burocratica e Semplificazione amministrativa, Prof. Antonio Viscomi, formulata sulla base dell'istruttoria compiuta dal Dipartimento Organizzazione, Risorse Umane e Controlli, i cui dirigenti si sono espressi sulla regolarità amministrativa dell'atto;

a voti unanimi,

DELIBERA

Per quanto espresso in premessa e che si intende integralmente riportato in dispositivo:

1. **DI ISTITUIRE** in ciascuno dei Dipartimenti interessati al riassorbimento delle funzioni di cui alla L.R. n. 34/2002 ed ai processi di mobilità del personale già dipendente dalle Province, attivati ai sensi e per gli effetti della L.R. n. 14/2015 - e precisamente nei Dipartimenti:
 - Presidenza
 - Infrastrutture, Lavori Pubblici, Mobilità;
 - Sviluppo Economico, Lavoro, Formazione e Politiche Sociali"
 - Agricoltura e Risorse Agroalimentari
 - Turismo e Beni culturali, Istruzione e Cultura
 - Ambiente e Territorio

una Unità Organizzativa Temporanea denominata *"UOT – Funzioni Territoriali"* al fine di assicurare l'integrazione, nell'ambito del sistema organizzativo, gestionale e regolamentare della Regione Calabria, delle funzioni di cui alla legge regionale n. 14/2015 e del personale proveniente dalle Province – Enti di Area Vasta, nelle more della definizione del più generale processo di riorganizzazione organizzativa delle strutture della Giunta regionale e dell'adozione della legge organica di riordino delle funzioni di cui all'art. 1 della L.R. n. 14/2015;

2. **DI DEMANDARE** ai Dirigenti Generali dei suddetti Dipartimenti, nell'esercizio delle loro prerogative dirigenziali, la definizione con atti formali, entro il termine di quindici giorni dalla notifica della presente delibera, della micro-organizzazione delle singole *"UOT – Funzioni Territoriali"* tenendo conto, al fine di assicurare omogeneità di indirizzo, dei seguenti criteri generali:

a) ciascuna "UOT – Funzioni Territoriali", previa ricognizione delle funzioni a suo tempo conferite alle provincie individuate nei decreti dirigenziali indicati in premessa, può essere articolata, al suo interno, per linee di attività, assicurando il rigoroso rispetto del principio di accorpamento delle funzioni omogenee ai fini della riduzione delle strutture burocratiche non essenziali;

b) ciascuna linea di attività della "UOT – Funzioni Territoriali" è ripartita, al suo interno, per *Uffici Territoriali Provinciali*; a ciascuno di tali Uffici dovrà essere assegnato il personale trasferito tenendo conto dell'Amministrazione Provinciale di origine, in coerenza con quanto dispone la legge 56/2014 in ordine alla correlazione necessaria, in capo al personale trasferito, tra funzioni già svolte in sede provinciale e funzioni assegnate nella struttura regionale nonché nel rispetto delle formali attestazioni fornite dalla Amministrazione Provinciale di origine in fase di trasferimento; a tal fine, in presenza di eventuali casi di dubbia definizione, rilevano le funzioni svolte, indipendentemente dalla denominazione della struttura organizzativa in cui il personale non dirigenziale trasferito era assegnato nell'Amministrazione Provinciale di origine; inoltre, in caso di pluralità di funzioni originariamente svolte, tale da consentire l'assegnazione del personale trasferito in "UOT – Funzioni Territoriali" allocate presso diversi Dipartimenti, i Dirigenti Generali competenti, d'intesa tra di loro, possono assegnare il medesimo personale secondo criteri di economicità ed efficienza organizzativa;

c) al fine di assicurare massima trasparenza nell'esercizio dell'azione amministrativa, dovranno essere precisamente individuati, e resi pubblici sul sito istituzionale entro quindici giorni dalla notifica della presente deliberazione, tutti i procedimenti di competenza della medesima struttura, con indicazione del personale responsabile e dei tempi di svolgimento; il Responsabile per la Trasparenza è tenuto a vigilare sul rispetto del predetto termine, ed è tenuto a segnalare il mancato rispetto del termine indicato all'OIV ai fini della valutazione del Dirigente Generale;

d) al fine di garantire la continuità del servizio e di assicurare il rispetto del principio di prossimità al cittadino dei servizi erogati, il personale assegnato a ciascun Ufficio Territoriale Provinciale continua a prestare la propria attività nella sede territoriale, secondo modalità e termini stabiliti dal Dirigente Generale del Dipartimento competente tenendo conto, ove esistenti, dei protocolli d'intesa previsti dalla L.R. 14/2015 al fine di assicurare la migliore integrazione organizzativa, gestione e logistica tra il personale assegnato all'Ufficio Provinciale Territoriale e la struttura propria dell'Amministrazione Provinciale interessata; resta fermo per il personale regionale operante presso gli Uffici Territoriali Provinciali l'obbligo inderogabile di assicurare la costante connessione informativa attraverso l'utilizzazione del sistema SIAR e la rilevazione con strumenti automatici della presenza sulla base delle indicazioni tecniche ed operative fornite dalle competenti strutture regionali;

e) in fase di ingresso, e nelle more del completamento del processo di riorganizzazione, al fine di assicurare una precisa individuazione delle competenze gestionali ed amministrative, ogni "UOT – Funzioni Territoriali" presso ciascun Dipartimento è assegnata alla responsabilità di un dirigente tenendo conto dei seguenti criteri:

- nel caso in cui, nell'ambito del personale oggetto di mobilità dalla Provincia alla Regione, sia presente una figura dirigenziale, alla medesima sarà assegnata la responsabilità gestionale ed organizzativa della "UOT – Funzioni Territoriali", e conseguentemente delle linee di attività e degli Uffici Territoriali Provinciali, in coerenza con le funzioni dirigenziali svolte nella Amministrazione Provinciale di origine da esercitare tenendo conto, ove esistenti, dei protocolli d'intesa previsti dalla L.R. 14/2015 di cui sopra;

- nel caso in cui, nell'ambito del personale oggetto di mobilità dalla Provincia alla Regione, siano presenti più figure dirigenziali potenzialmente assegnabili alla medesima UOT - tenendo conto delle funzioni svolte nelle Amministrazioni Provinciali di origine e asseverate formalmente dalla medesima Amministrazione in fase di trasferimento - il Dirigente Generale del Dipartimento, in considerazione del numero di personale assegnato, delle competenze

affidate e della distribuzione geografica degli Uffici Territoriali Provinciali afferenti alla medesima linea di attività, può procedere alla istituzione di una seconda "UOT" per macro-aggregati provinciali, ad ognuno delle quali è assegnato uno dei dirigenti di cui trattasi;

- nel caso in cui, nell'ambito del personale oggetto di mobilità dalla Provincia alla Regione, non siano presenti figure dirigenziali già impegnate nell'Amministrazione Provinciale di origine sulle funzioni trasferite, la "UOT – Funzioni Territoriali" è assegnata, con provvedimento del dirigente generale, alla responsabilità del dirigente regionale responsabile del settore avente competenza specifica sulle materie oggetto della linea di attività della "UOT – Funzioni Territoriali".

d) in ogni caso, al fine di garantire un adeguato coordinamento delle funzioni svolte negli Uffici Territoriali Provinciali con l'attività ordinaria del Dipartimento di riferimento, il personale dirigenziale presta la propria attività presso la sede centrale della Regione Calabria.

3. **DI DEMANDARE** al Dipartimento Organizzazione, Risorse umane e Controlli la tempestiva attivazione di un corso di formazione per agevolare l'integrazione del personale oggetto di trasferimento nel sistema organizzativo, gestionale e regolamentare della Regione Calabria; il corso di formazione, della durata massima di ventiquattro ore, dovrà avere ad oggetto le nozioni di base relative all'organizzazione burocratica regionale, al bilancio e alla gestione contabile, alle leggi ed ai regolamenti regionali in materia di procedimento amministrativo, al piano anticorruzione ed al codice di comportamento, ai sistemi di valutazione della performance, alla disciplina sulla trasparenza. Il corso dovrà essere svolto con personale dirigenziale interno e non dovrà comportare oneri aggiuntivi. La partecipazione al corso è obbligatoria per tutto il personale interessato e dovrà essere attivato entro il termine di giorni trenta dalla data di pubblicazione della presente delibera. Con le medesime modalità di cui sopra, entro quindici giorni dalla conclusione del predetto corso di formazione, ciascun Dipartimento interessato ai processi di mobilità provvederà ad attivare, con le proprie risorse interne e senza oneri aggiuntivi, un corso di formazione specifico sulla legislazione tecnica regionale di riferimento, della durata di dodici ore;

4. **DI ASSEGNARE**, tenendo conto delle funzioni svolte nelle Amministrazioni di origine e della attribuzione delle medesime funzioni ai Dipartimenti regionali nonché delle attestazioni formalmente rilasciate dalle Amministrazioni di origine, il personale con qualifica dirigenziale proveniente dalle Amministrazioni Provinciali, di seguito elencato, presso i seguenti Dipartimenti:


Dott. COMITO Gianfranco	Infrastrutture, Lavori Pubblici, Mobilità
Dott.ssa MACRI' Edith	Sviluppo Economico, Lavoro, Formazione e Politiche Sociali
Dott.ssa GATTO Maria Francesca Dott. PERANI Anna	Turismo e Beni Culturali, Istruzione e Cultura
Dott. MACRI' Domenico	Agricoltura e risorse agroalimentari

5. **DI TRASMETTERE** la presente deliberazione alle OO.SS. ed alle R.S.U. a cura del Dipartimento Organizzazione, Risorse Umane – Controlli., nonché al Responsabile della Trasparenza ai fini di cui alla lett. c) del punto 2. della presente delibera


6. **DI DEMANDARE** al Dipartimento Organizzazioni, Risorse Umane e Controlli i successivi atti di competenza;

7. **DI DEMANDARE** ai dirigenti generali dei Dipartimenti interessati la revoca dei decreti dirigenziali di conferimento delle funzioni alle provincie adottati in esecuzione della L.R. n. 34/2002 e successive modificazioni;
8. **DI DISPORRE** la pubblicazione integrale della presente Deliberazione sul BURC e sul sito istituzionale della Regione Calabria a cura del Dipartimento Organizzazione, Risorse Umane e Controlli.

IL SEGRETARIO



IL PRESIDENTE



Del che è redatto processo verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto come segue:
Il Verbalizzante

Si attesta che copia conforme della presente deliberazione è stata trasmessa in data 28 SET. 2015 al Dipartimento interessato al Consiglio Regionale alla Corte dei Conti
L'impiegato addetto



**REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE
DIPARTIMENTO N° 8**

DECRETO DEL DIRIGENTE GENERALE

(Assunto il 26 ottobre 2015 Prot. n 1274

“Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria”

n°11746 del 29 ottobre 2015

Oggetto: L. R. n. 14 del 22.06.2015 – Attuazione del processo di riordino delle funzioni a seguito della Legge n. 56 del 07.04.2014: adeguamento delle struttura organizzativa della Giunta Regionale – Disposizioni attuative della D.G.R. n. 369 del 24.09.2015. Definizione della micro-organizzazione “UOT – Funzioni Territoriali”.

IL DIRIGENTE GENERALE

VISTI:

- l'art. 28 della L.R. del n. 7 del 13.05.96 (Norme sull'ordinamento della struttura organizzativa della Giunta Regionale e sulla Dirigenza Regionale) che individua compiti e responsabilità del Dirigente con funzioni di Dirigente Generale;
- la D.G.R. n. 19 del 05.02.2015 di approvazione della nuova macro struttura della Giunta Regionale;
- la D.G.R. n. 24 dell'11.02.2015, con la quale è stato conferito all'Ing. Carmelo Salvino l'incarico di Dirigente Generale Reggente del Dipartimento n. 8 "Agricoltura e Risorse Agroalimentari";

CONSIDERATO CHE:

- la L.R. n. 14 del 22.06.2015, in esecuzione di quanto stabilito dalla Legge n. 56 del 07.04.2014 in relazione alla attribuzione delle funzioni diverse da quelle fondamentali delle Province, ha disposto che la Regione Calabria riassume, nell'ambito delle proprie competenze amministrative, le funzioni già trasferite alle Province sulla base della L.R. n. 34 del 12.08.2002 e, conseguentemente, che il relativo personale transita nei ruoli della Giunta Regionale;
- la Regione Calabria, in attuazione della citata L.R. n. 14/2015, riassume pertanto, tra le altre, le funzioni in materia di Agricoltura, Caccia e Pesca già conferite alle Province in esecuzione della L.R. n. 34 del 12.08.2002;
- la Giunta Regionale, con Deliberazione n. 369 del 24.09.2015, a fronte del trasferimento delle funzioni di cui alla L.R. n. 14/2015, ha dettato disposizioni tese ad adeguare la struttura organizzativa della Giunta Regionale incorporando dette funzioni secondo un criterio di collegamento funzionale e di omogeneità nei Dipartimenti interessati alle funzioni riassunte, compreso il Dipartimento n. 8 "Agricoltura e Risorse Agroalimentari";
- che, alla luce di quanto sopra, la D.G.R. n. 369/2015 ha disposto l'istituzione, in ciascun Dipartimento interessato dal trasferimento delle funzioni oggetto di "riassorbimento" da parte della Regione ed ai processi di mobilità del personale già dipendente dalle Province, delle Unità Organizzative Temporanee denominate "UOT - Funzioni Territoriali", la cui istituzione è finalizzata a garantire alla Regione un efficace ed efficiente coordinamento territoriale delle funzioni di cui alla L.R. n. 14/2015 che fanno capo, ratione materiae, a ciascun Dipartimento e ad assicurare la continuità del servizio ed il rispetto del principio di prossimità;
- che la definizione della micro-organizzazione delle singole "UOT - Funzioni Territoriali" è stata demandata ai Dirigenti Generali dei Dipartimenti interessati, con atti formali da assumere entro il termine di quindici giorni;

PRESO ATTO CHE:

la D.G.R. n. 369/2015 ha stabilito che, nella definizione delle singole "UOT - Funzioni Territoriali", al fine di assicurare omogeneità di indirizzo, si deve tenere conto dei criteri generali indicati alle lettere a), b), c), d) ed e) del punto 2 del Deliberato, dove è stabilito, tra l'altro, che:

- a) ciascuna "UOT - Funzioni Territoriali" può essere articolata al suo interno per linee di attività assicurando il rigoroso rispetto di principio di accorpamento delle funzioni omogenee;
- b) ciascuna linea di attività della "UOT - Funzioni Territoriali" è ripartita al suo interno per "Uffici Territoriali Provinciali, a ciascuno dei quali dovrà essere assegnato il personale trasferito, tenendo conto dell'Amministrazione Provinciale d'origine;
- c) dovranno essere precisamente individuati e resi pubblici sul sito istituzionale tutti i procedimenti di competenza della medesima struttura, con indicazione del personale responsabile e dei tempi di svolgimento;
- d) al fine di garantire la continuità del servizio e di assicurare il rispetto del principio di prossimità al cittadino dei servizi erogati, il personale assegnato a ciascun "Ufficio Territoriale Provinciale" continua a prestare la propria attività lavorativa nella sede territoriale, secondo modalità e termini stabiliti dal Dirigente Generale del Dipartimento competente;
- e) in fase di ingresso, ogni "UOT - Funzioni Territoriali" presso ciascun Dipartimento è assegnata alla responsabilità di un Dirigente, tenendo conto che, nel caso in cui nell'ambito del personale oggetto di mobilità dalla Provincia alla Regione sia presente una figura dirigenziale, alla medesima sarà assegnata

la responsabilità gestionale ed organizzativa della "UOT - Funzioni Territoriali" e, conseguentemente, delle linee di attività e degli Uffici Territoriali Provinciali;

d) in ogni caso, al fine di garantire un adeguato coordinamento delle funzioni svolte con le attività del Dipartimento di riferimento, il personale dirigenziale presta la propria attività presso la sede centrale della Regione Calabria;

CONSIDERATO CHE:

- con la Deliberazione n. 369 del 24.09.2015, tenendo conto delle funzioni svolte nelle Amministrazioni di origine, è stato assegnato al Dipartimento il Dott. Macrì Domenico, appartenente al personale con qualifica dirigenziale proveniente dalle Amministrazioni Provinciali;

Visto il DDG n. 10646 del 07/10/2015 di nomina quale Dirigente preposto alla direzione della "UOT - Funzioni Territoriali", istituita presso il Dipartimento n. 8 "Agricoltura e Risorse Agroalimentari" con Deliberazione n. 369 del 24.09.2015, il Dott. Macrì Domenico;

Vista la definizione della micro-organizzazione della "UOT - Funzioni Territoriali" del Dipartimento Agricoltura, Foreste e Forestazioni di cui alla scheda allegata al presente atto.

DECRETA

per i motivi indicati in premessa, i quali fanno parte integrante del presente provvedimento:

DI APPROVARE la micro-organizzazione della "UOT - Funzioni Territoriali" del Dipartimento Agricoltura e Risorse Agroalimentari di cui alla scheda allegata al presente atto;

DI NOTIFICARE il presente provvedimento al Dipartimento "Organizzazione, Risorse Umane - Controlli" ed al Dirigente della "UOT - Funzioni Territoriali", istituita presso il Dipartimento n. 8 "Agricoltura e Risorse Agroalimentari";

DI RISERVARSI l'assunzione dei rimanenti atti e provvedimenti necessari a dare completa esecuzione a quanto disposto dalla D.G.R.n. 369 del 24.09.2015;

DI RISERVARSI di apportare eventuali modifiche all'organigramma di cui all'allegato "A", nell'eventualità che non siano disponibili i locali di proprietà regionale atti ad ospitare le UAZ;

DI PUBBLICARE, per estratto, il presente decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria.

Ing. Carmelo Salvino

Legge regionale 22 giugno 2015, n. 14

Disposizioni urgenti per l'attuazione del processo di riordino delle funzioni a seguito della legge 7 aprile 2014, n.56.

(BURC n. 42 del 24 giugno 2015)

Art.1

(Disposizioni generali)

1. Ai sensi e per gli effetti dell' articolo 1, comma 89, della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni), nelle more della elaborazione partecipata di una legge generale di riordino delle funzioni sulla base dei criteri e delle finalità indicate dal medesimo comma, la Regione Calabria riassume, nell'ambito delle proprie competenze amministrative, le funzioni già trasferite alle Province sulla base della legge regionale 12 agosto 2002, n. 34 (Riordino delle funzioni amministrative regionali e locali) e ss.mm.ii. Conseguentemente, il relativo personale transita nei ruoli della Giunta regionale, secondo le modalità e per gli effetti di cui all'articolo 1, comma 96, della legge n. 56/2014, con decorrenza 1 aprile 2015, unitamente al personale già transitato o acquisito in applicazione della l.r. n. 34/2002 e della l.r. n. 9/2007 e loro ss.mm.ii., nonché secondo le indicazioni provenienti dalle amministrazioni provinciali di provenienza e nei limiti della spesa trasferita ai sensi della medesima legge n. 34/2002.
2. In conformità a quanto previsto dall'accordo di cui all'articolo 1, comma 91, legge n. 56/2014, fino all'emanazione di disposizioni nazionali in materia, continuano ad essere svolte dalle Province le funzioni di polizia provinciale e quelle relative ai servizi per l'impiego.
3. La legge generale di riordino prevista al comma 1 dovrà essere adottata entro il 31 dicembre 2015 sulla base di prassi deliberative partecipate.

Art. 2

(Trasferimento di specifiche funzioni ed allocazione delle risorse umane, finanziarie e strumentali)

1. Fermo restando quanto previsto dal terzo periodo dell'articolo 1, comma 89, della legge n. 56/2014, le funzioni connesse alle materie "agricoltura, caccia e pesca" e "formazione professionale" svolte dalle Province per effetto della l.r. 34/2002 sono direttamente esercitate dalla Regione. Le altre funzioni di cui alla l.r. 34/2002 e ss.mm.ii., trasferite alla Regione ai sensi dell'articolo 1 della presente legge, continuano ad essere svolte presso l'amministrazione provinciale, anche in considerazione di quanto previsto dall'articolo 1, comma 427, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge di stabilità 2015).
2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 96, della legge n. 56/2014 e dall'articolo 1, comma 1, secondo periodo, della presente legge, il personale addetto, alla data dell'8 aprile 2014, alle funzioni connesse alle materie "agricoltura, caccia e pesca" e "formazione professionale" è riallocato presso la Regione. Il restante personale, assegnato alle altre funzioni alla data dell'8 aprile 2014, continua a svolgere le proprie mansioni presso l'amministrazione provinciale di riferimento. Ai fini di una migliore erogazione del servizio nei confronti degli utenti, l'integrazione organizzativa e gestionale del predetto personale è assicurata anche sulla base di quanto stabilito dai protocolli di intesa previsti dal successivo comma 5.
3. Il personale addetto alle funzioni riassunte dalla Regione ai sensi del comma 2 è individuato sulla base delle norme vigenti in materia e secondo le modalità ivi previste.

4. Conseguentemente, sono rideterminate le risorse di cui alla l.r. n. 34/2002 e ss.mm.ii., anche per quanto concerne l'attribuzione e l'uso dei beni strumentali.
5. La Regione cura, con i Dipartimenti competenti, gli adempimenti necessari all'attuazione di quanto previsto nei commi che precedono, in coerenza con le previsioni legislative e contrattuali in materia, anche mediante protocolli di intesa con le Province, ove necessari.
6. Resta ferma la possibilità di avvalimento da parte della Regione mediante specifiche convenzioni, stipulate ai sensi dell'articolo 1, comma 427, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. L'avvalimento del dipendente può avvenire solo previo consenso del medesimo.

Art. 3

(Esercizio di specifiche funzioni tramite convenzione)

1. In via straordinaria, su richiesta dell'Ente interessato motivata da ragioni di carattere finanziario o gestionale, previa stipulazione di apposita convenzione approvata dalla Giunta regionale, l'esercizio di specifiche funzioni fra quelle di cui all'articolo 2, comma 1, secondo periodo, della presente legge, può essere direttamente riassunto dalla Regione. In tal caso, il relativo personale è riallocato presso la medesima.
2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 96, della legge n. 56/2014 e dall'articolo 1, comma 1, secondo periodo, della presente legge, nelle suddette ipotesi trova applicazione il comma 5 dell'articolo 2.

Art. 4

(Termine di avvio dell'esercizio delle funzioni da parte degli enti subentranti)

1. Il termine di cui all'articolo 1, comma 89, terzo periodo, della legge 7 aprile 2014, n. 56, è stabilito in data 1 luglio 2015. Tale termine può essere eccezionalmente prorogato di un mese, per una sola volta, con decreto del Presidente della Regione Calabria. Nelle more dell'effettivo avvio di esercizio, trova applicazione quanto previsto nel comma 89 dell'articolo 1 già citato.

Art. 5

(Disposizioni sul personale in eccedenza)

1. Nell'ipotesi in cui il personale delle Province, non addetto alle funzioni di cui all'articolo 1 della presente legge, risulti in eccedenza rispetto ai limiti di spesa fissati dall'articolo 1, comma 421, della legge n. 190/2014, la Regione Calabria, nei limiti delle competenze proprie e delle risorse disponibili, promuove e sostiene ogni iniziativa opportuna per favorirne la ricollocazione, anche mediante l'attivazione di processi di riqualificazione professionale e di outplacement.

Art. 6

(Risorse utili all'esercizio delle funzioni)

1. La Regione assicura alle Province le risorse necessarie per l'espletamento delle funzioni affidate per l'esercizio, promuovendo anche l'accesso alle risorse comunitarie in conformità a quanto stabilito in materia.

Art. 7

(Città metropolitana di Reggio Calabria)

1. Specifica disciplina, anche in via straordinaria, sarà dettata per la istituita Città metropolitana di Reggio Calabria, ferma restando l'applicazione delle norme della presente legge.

Art. 8

(Norme finanziarie)

1. L'applicazione della presente legge non può comportare incrementi di spesa a carico del bilancio regionale rispetto alla spesa effettiva sostenuta alla data dell'8 aprile 2014.
2. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni al documento tecnico previsto dall'articolo 10 della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8 (Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione Calabria).

Art. 9

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria.

Legge regionale 30 aprile 2009, n. 14

Nuova disciplina per l'esercizio dell'attività agrituristica, didattica e sociale nelle aziende agricole.
(BUR n. 8 del 30 aprile 2009, supplemento straordinario n. 5 del 9 maggio 2009)

(Testo coordinato con le modifiche ed integrazioni di cui alla L.R. 12 giugno 2009, n.19)

CAPITOLO I Agriturismo

Art. 1 (Finalità)

1. La Regione, in armonia con i programmi di sviluppo rurale dell'Unione Europea e dello Stato, nel quadro dei principi e delle finalità della legge 20 febbraio 2006, n° 96, «Disciplina dell'agriturismo», con i propri strumenti di programmazione, sostiene l'agricoltura anche mediante la promozione di forme idonee di turismo nelle aree rurali.
2. La presente legge ha lo scopo di sostenere e disciplinare nel territorio regionale l'attività agrituristica, didattica e sociale nelle aziende agricole, al fine di:
 - incentivare la permanenza degli imprenditori agricoli nelle aree rurali favorendo la multifunzionalità della loro attività per l'incremento e la differenziazione del reddito agricolo e per il miglioramento delle condizioni economiche e sociali nelle aree rurali;
 - favorire lo sviluppo e la valorizzazione del territorio agricolo, in particolare quello montano e collinare, e del suo patrimonio edilizio rurale e un equilibrato rapporto tra città e campagna;
 - valorizzare ed incentivare la cultura enogastronomica calabrese attraverso l'utilizzo delle produzioni aziendali, locali, tradizionali, tipiche e certificate;
 - favorire la conservazione e la conoscenza delle tradizioni e delle iniziative culturali del mondo agricolo e valorizzare i prodotti tipici e le produzioni locali;
 - tutelare, qualificare e valorizzare il patrimonio agricolo, socio-culturale e ambientale della Calabria, attraverso azioni di sviluppo Integrato tra agricoltura, turismo e cultura;
 - contribuire al riequilibrio socio-economico ed allo sviluppo dell'intero territorio rurale regionale;
 - agevolare le iniziative degli imprenditori agricoli, favorendo i giovani, le donne e gli imprenditori agricoli professionali e, tra questi, coloro i quali adottano tecniche agricole a basso impatto ambientale;
 - promuovere l'educazione alimentare;
 - recuperare e valorizzare il patrimonio edilizio rurale, tutelando le peculiarità paesaggistiche, storiche ed architettoniche dei fabbricati destinati alle attività agrituristiche;

- vietare, nei pressi degli agriturismi e comunque nei facenti parte dei parchi naturali, l'insediamento di attività potenzialmente pregiudizievoli per l'ambiente e per il paesaggio.

Art. 2

(Definizione di attività agrituristica e rapporto di prevalenza e connessione)

1. Per attività agrituristiche si intendono esclusivamente le attività di ricezione ed ospitalità esercitate dagli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile e articolo 1 del Decreto legislativo 18 maggio 2001 n. 228 «Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'articolo 7 della legge 3 marzo 2001, n. 57» e articolo 1 del Decreto Legislativo 29 marzo 2004 n. 99 «Disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettere d), f), g), l) ed e), della legge 7 marzo 2003, n. 38» e s.m.i., anche nella forma di società di capitali o di persone, oppure associati fra loro, attraverso l'utilizzazione della propria azienda in rapporto di complementarietà e attività connesse, rispetto all'attività di coltivazione del fondo, di silvicoltura e di allevamento di animali, che devono rimanere principali.
2. Rientrano tra le attività agrituristiche:
 - a) dare ospitalità in alloggi di cui al successivo art. 7;
 - b) dare ospitalità in spazi aperti destinati alla sosta dei campeggiatori e *caravans*;
 - c) somministrare, pasti e bevande, ivi compresi quelli a carattere alcolico e super alcolico costituiti da prodotti aziendali, ottenuti anche attraverso lavorazioni esterne ed interne all'azienda, nonché da prodotti di aziende agricole del territorio regionale con preferenza ai prodotti caratterizzati dai marchi DOP, IGP, IGT, DOC e DOCG, biologici e10 compresi nell'elenco dei prodotti agroalimentari tradizionali, per come disciplinati all'articolo 10;
 - d) organizzare degustazioni di prodotti aziendali, ivi inclusa la mescita di vini, alla quale si applica la legge 27 luglio 1999, n. 268 «Disciplina delle strade del vino» e la vendita dei prodotti; nonché degustazione di altri prodotti tipici della gastronomia regionale ispirati a specifici itinerari tematici;
 - e) organizzare, anche all'esterno dei beni fondiari nella disponibilità dell'impresa e nelle strutture comuni realizzate dalle imprese associate, le seguenti attività connesse:
 - attività ricreative;
 - attività didattiche e culturali finalizzate alla riscoperta del patrimonio enogastronomico, etno-antropologico ed artigianale calabrese quali corsi, seminari, visite di ecomusei, musei del territorio e della cultura contadina; visite di siti turistici rurali inseriti in itinerari culturali tematici; nonché di turismo religioso-culturale;
 - attività di raccolta ed esposizione di attrezzi ed oggetti utilizzati nei processi produttivi tradizionali e nei laboratori artigianali con funzione illustrativa delle attività agricole e degli aspetti di vita rurale;
 - attività di pratica sportiva, pesca sportiva, attività agro-faunistiche-venatorie, escursionismo, ippoterapia e attività affini.

3. Costituiscono attività connesse all'azienda agricola e possono essere esercitate dalle aziende agrituristiche le:
 - attività didattiche, comprese l'organizzazione di «fattorie didattiche» attraverso percorsi formativi all'interno dell'azienda o delle aziende associate, che rispondono ai requisiti previsti dalla Carta della qualità delle fattorie didattiche;
 - attività sociali (fattorie sociali) che prevedono attività mirate a favorire il benessere e il reinserimento sociale di persone svantaggiate attraverso mansioni specifiche a contatto con l'ambiente rurale. Considerata la particolare attenzione che deve essere rivolta allo svolgimento di questa attività, gli operatori agrituristiche dovranno, se svolte direttamente, essere in possesso degli eventuali attestati che li qualificano a svolgere tale attività.
4. Le attività di cui ai commi precedenti sono finalizzate alla valorizzazione del territorio, del patrimonio e della cultura rurale e possono essere realizzate anche per mezzo di convenzioni con enti locali ed associazioni culturali locali.
5. L'attività agriturbistica può essere realizzata in forma associata con l'utilizzo di strutture e spazi messi a disposizione dalle aziende agriturbistiche o da soggetti pubblici.

Art. 3

(Operatori agriturbistici)

1. Le attività agriturbistiche, di cui all'art. 2, possono essere esercitate dagli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile, all'art. 1 del Decreto legislativo 18 maggio 2001 n. 228 e all'articolo 1 del Decreto Legislativo 29 marzo 2004 n. 99 e s.m.i., che sono in possesso del certificato di abilitazione all'esercizio dell'attività agriturbistica per come previsto nel successivo art. 12 della presente legge, anche nella forma di società di capitali o di persone, oppure associati tra loro, nella forma di società cooperative di imprenditori agricoli e loro consorzi, purché utilizzino per lo svolgimento delle attività agriturbistiche prevalentemente i prodotti e le strutture aziendali dei soci.
2. Possono essere addetti allo svolgimento dell'attività agriturbistica, l'imprenditore agricolo e i suoi familiari ai sensi dell'articolo 230-bis del codice civile, nonché i lavoratori dipendenti a tempo indeterminato, determinato e parziale. Il personale addetto e i familiari dell'imprenditore dovranno essere inquadrati con contratti per lavoratori agricoli ai fini della vigente disciplina previdenziale, assicurativa e fiscale. Per lo svolgimento di attività relative a servizi complementari è consentito il ricorso a fornitori esterni, da disciplinare con il Regolamento di attuazione previsto dalla presente legge.

Art. 4

(Criteri per la valutazione del rapporto di connessione dell'attività agriturbistica con l'attività agricola)

1. Le attività di cui all'articolo 2 devono essere esercitate attraverso l'utilizzazione dell'azienda in rapporto di connessione e complementarietà con le attività di coltivazione del fondo, di silvicoltura e di allevamento degli animali. Il rapporto di connessione si realizza quando nell'esercizio delle attività agriturbistiche sono utilizzate le materie prime ed i locali dell'azienda agricola.

2. Le attività agricole devono rimanere prevalenti rispetto alle attività agrituristiche. Detta prevalenza è realizzata quando il tempo di lavoro necessario per l'esercizio dell'attività agricola e delle produzioni, nel corso dell'anno solare, è superiore al tempo necessario per l'esercizio dell'attività agriturbistica. Per le attività agrituristiche svolte in forma associativa o cooperativa il calcolo del tempo-lavoro viene effettuato sommando i rispettivi valori di ciascuna azienda.
3. Le imprese agricole dove si svolge attività agriturbistica sono obbligate alla costituzione del fascicolo aziendale ai sensi del DPR 503/99 e D.lgs. 99/2004.
4. Per le aziende ricadenti nelle aree di montagna definite ai sensi della normativa comunitaria vigente, nonché nelle aree comprese nei parchi nazionali e regionali o che pur non ricadendo in dette zone, praticano agricoltura biologica, il tempo dedicato all'attività agricola viene moltiplicato per un coefficiente compensativo pari a 2.
5. Le tabelle per il calcolo delle ore lavorative convenzionali occorrenti per le singole attività agricole e per le attività agrituristiche sono contenute nell'allegato A.
6. Il rapporto di connessione è presunto, quando:
 - a) la ricezione e somministrazione di pasti e bevande interessano un numero di ospiti non superiore a 10 l'attività agricola si considera comunque prevalente, purché l'azienda coltivi una superficie di almeno 2 ettari;
 - b) nel caso di aziende che danno ospitalità ai campeggiatori utilizzando fino a cinque piazzole.
7. Nei casi di cui al comma 6 è consentito l'uso della cucina domestica.

Art. 5

(Zone di prevalente interesse agriturbistico)

1. Sono considerate di prevalente interesse agriturbistico le aree interne ai parchi e alle aree naturali protette definite con leggi nazionali e regionali e le aree contigue, individuate ai sensi dell'articolo 32 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 «Legge Quadro sulle aree protette» e s.m.i..

Art. 6

(Limiti all'esercizio dell'attività agriturbistica)

1. L'attività agriturbistica è consentita secondo i volumi di seguito indicati:
 - a) numero di posti letto massimo 30;
 - b) numero di posti tenda o *roulotte* massimo 10;
 - c) numero di posti tavola per pasto massimo 60 su media annua, secondo modalità da individuarsi con il regolamento di attuazione della presente legge.
2. L'attività agriturbistica può essere svolta tutto l'anno oppure, previa comunicazione al comune, secondo periodi stabiliti preventivamente dall'imprenditore agricolo.

3. Lo svolgimento dell'attività agrituristica nel rispetto delle disposizioni previste dalla seguente legge, comporta la conseguente applicazione delle disposizioni fiscali di cui all'articolo 5 della legge 30 dicembre 1991, n. 413 «Disposizioni per ampliare le basi imponibili, per razionalizzare, facilitare e potenziare l'attività di accertamento; disposizioni per la rivalutazione obbligatoria dei beni immobili delle imprese, nonché per riformare il contenzioso e per la definizione agevolata dei rapporti tributari pendenti; delega al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia per reati tributari; istituzioni dei centri di assistenza fiscale e del conto fiscale», nonché di ogni altra normativa previdenziale o comunque settoriale, riconducibile all'attività agrituristica.

Art. 7

(Locali per attività agrituristiche)

1. Possono essere utilizzati per attività agrituristiche i locali siti nell'abitazione dell'imprenditore agricolo ubicata nel fondo, nonché gli edifici o parte di essi esistenti nel fondo. Sono da intendersi come strutture da adibire ad attività agrituristica soltanto quelle che rivestono carattere di ruralità e che sono state realizzate esclusivamente per tale scopo e che appartengono alla vecchia edilizia rurale.
2. I fondi e gli edifici destinati allo svolgimento di attività agrituristiche, nel rispetto delle norme di cui alla presente legge, sono strumentali all'esercizio dell'attività agricola, sia dal punto di vista fiscale ai sensi dell'articolo 3 comma 156, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica», sia da quello della pianificazione urbanistica.
3. I requisiti edilizi per i locali da adibire ad usi agrituristiche sono quelli previsti per strutture di civile abitazione e quindi con tutte le deroghe ed eccezioni previste dai regolamenti edilizi comunali nei diversi ambiti geografici. I locali utilizzati ad uso agrituristico sono assimilabili ad ogni effetto alle abitazioni rurali.
4. Non possono essere realizzate nuove costruzioni per l'attività agrituristica e per le attrezzature di servizi ad essa afferenti.
5. L'edificazione di nuovi volumi potrà essere consentita solo se si configura in termini di adeguamento delle strutture esistenti e di più funzionale fruizione delle stesse, compresi gli ampliamenti necessari all'adeguamento igienico-sanitario e tecnologico, nonché per la realizzazione di strutture di servizi ad essa afferenti (aula per attività didattiche e spazi sociali). Non è consentito nessun ampliamento dei fabbricati esistenti per l'aumento della capacità ricettiva (ristorazione e alloggi).
6. L'utilizzazione agrituristica non comporta cambio di destinazione d'uso degli edifici e dei fondi rustici censiti come rurali.
7. Gli spazi destinati alla sosta dei campeggiatori devono possedere i requisiti igienico-sanitari così come previsto dalle vigenti norme in materia.
8. Ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche nelle strutture agrituristiche, si applicano le disposizioni previste dal D.M. 14 giugno 1989, n. 236 «Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche».

Art. 8*(Interventi per il recupero del patrimonio edilizio)*

1. Ai fini dell'esercizio delle attività agrituristiche, gli interventi per il recupero del patrimonio edilizio esistente ad uso dell'imprenditore agricolo, nonché gli interventi necessari per la fornitura dei servizi igienico-sanitari relativi all'agricampeggio, devono essere conformi alle disposizioni contenute negli strumenti urbanistici.
2. Le opere di restauro devono essere eseguite nel rispetto delle specifiche caratteristiche tipologiche e architettoniche, nonché delle caratteristiche paesaggistico-ambientali dei luoghi. In ogni caso dovranno essere utilizzati materiali tradizionali e rispettate le tipologie edilizie tipiche della zona.
3. Per gli immobili sotto il vincolo artistico o ambientale occorre munirsi della preventiva autorizzazione del Sindaco e della Sovrintendenza ai Beni culturali e ambientali della Regione.
4. Per gli edifici ed i manufatti destinati all'esercizio dell'attività agriturbistica la conformità alle norme vigenti in materia di accessibilità e di superamento delle barriere architettoniche può essere assicurata con opere provvisorie.

Art. 9*(Norme igienico-sanitarie riferite agli immobili destinati ad agriturismo)*

1. Gli immobili, le attrezzature ed i servizi destinati all'attività agriturbistica sono organizzati e gestiti in modo da garantire l'igiene e la sicurezza degli ospiti e degli operatori.
2. Nella valutazione dei requisiti igienico-sanitari si tiene conto delle particolari caratteristiche architettoniche e di ruralità degli edifici, in particolare per quanto attiene all'altezza e al volume dei locali in rapporto alle superfici aeree illuminanti.
3. La produzione, la preparazione, il confezionamento e la somministrazione di alimenti e bevande sono soggetti alle disposizioni della normativa comunitaria e statale vigente.
4. L'autorità sanitaria, nella valutazione dei requisiti dei locali adibiti al trattamento ed alla somministrazione di sostanze alimentari e del piano aziendale di autocontrollo igienico-sanitario, tiene conto della diversificazione e limitata quantità delle produzioni al fine dell'autorizzazione ad utilizzare la cucina o locali polifunzionali di trattamento, manipolazione, trasformazione e conservazione dei prodotti.
5. Il regolamento di attuazione della presente legge disciplina, nel rispetto della normativa vigente, gli ulteriori requisiti strutturali, igienico-sanitari e di sicurezza delle strutture destinate all'esercizio dell'attività agriturbistica nonché l'attività di macellazione con particolare riferimento a:
 - a) specie e quantità di animali che possono essere macellati;
 - b) caratteristiche dei locali di macellazione;
 - c) preparazione, somministrazione e consumo diretto nel luogo di produzione;
 - d) preparazione e somministrazione di preparati a base di carne prodotta in azienda.

6. Quando il numero dei posti tavola non è superiore a 10 oppure si organizzano degustazioni di prodotti aziendali, al fine di determinare l' idoneità dei locali utilizzati, compresa la cucina, è sufficiente il rispetto dei requisiti previsti dalle disposizioni contenute nella normativa vigente e nei regolamenti edilizi e di igiene per i locali ad uso abitativo.
7. Nelle aziende agrituristiche che abbiano un massimo di 10 posti letto è possibile utilizzare l'uso di una cucina domestica per gli ospiti, qualora sia disponibile uno spazio adeguato da destinare a spazio comune per il consumo dei pasti. In tal caso, la cucina possiede i requisiti previsti dalle disposizioni contenute nella normativa vigente e nei regolamenti edilizi e di igiene per i locali ad uso abitativo.
8. Gli alloggi agrituristiche sono dotati di almeno un servizio igienico-sanitario ogni quattro persone; gli agriturismo che danno ospitalità in spazi aperti, attrezzati con servizi igienico-sanitari e con servizio di lavanderia, sono dotati di almeno un servizio igienico-sanitario ogni sei persone e di un servizio di lavanderia ogni dieci persone. Gli agriturismi autorizzati precedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge hanno ventiquattro mesi di tempo per adeguarsi alle disposizioni del presente comma.
9. Le piscine delle aziende agrituristiche sono classificate private a uso collettivo e sono riservate ai soli ospiti che fruiscono delle attività di cui all'articolo 2, comma 3, lettere a), b), c) e d), nel rispetto della normativa igienico-sanitaria in materia di qualità delle acque e delle norme di sicurezza, secondo modalità applicative indicate nel regolamento di attuazione della presente legge.

Art. 10

(Somministrazione di pasti bevande)

1. L'attività di somministrazione di pasti e bevande di cui all'articolo 2 è rivolta:
 - a) alle persone alloggiate nei locali aziendali e nelle aree di sosta;
 - b) alle persone non alloggiate.
2. Al fine di contribuire alla realizzazione e alla qualificazione delle attività agrituristiche, alla promozione dei prodotti agroalimentari regionali, nonché alla caratterizzazione regionale dell'offerta enogastronomica calabrese, la somministrazione di pasti e bevande deve rispettare i seguenti criteri:
 - a) almeno il 70% del valore dei prodotti e delle materie prime utilizzate e trasformate, anche attraverso lavorazioni esterne, deve essere rappresentato da prodotti propri dell'azienda e da prodotti delle aziende agricole della zona (deve intendersi il valore del prodotto sul mercato al dettaglio o il prezzo medio di vendita al dettaglio dei prodotti) e il cui rapporto è definito secondo modalità da individuarsi con il regolamento di attuazione della presente legge;
 - b) la rimanente parte dei prodotti, fino al 25%, può provenire da produzioni artigianali alimentari e da aziende agricole collocate in ambito regionale.
3. In caso di obiettiva indisponibilità di alcuni prodotti in ambito regionale o in zona limitrofa omogenea e di loro effettiva necessità a completamento dell'offerta enogastronomica, è consentito l'impiego fino al 5% di prodotti di altra provenienza.

4. Qualora per cause di forza maggiore, dovute in particolare a calamità atmosferiche, fitopatie o epizoozie, accertate dalla Regione, non sia possibile rispettare i limiti di cui al comma 2 lettera a) e lettera b), deve essere data comunicazione al Comune in cui ha sede l'impresa il quale autorizza temporaneamente la continuazione dell'esercizio dell'attività.
5. Le percentuali sopra indicate si applicano anche per la organizzazione di degustazioni di prodotti aziendali e regionali, nonché per la somministrazione di spuntini.
6. Per la somministrazione della prima colazione i prodotti utilizzati possono essere anche a maggioranza extraziendali purché locali e regionali, con preferenza per i prodotti biologici, DOP, IGP e tradizionali.

Art. 11

(Norme igienico-sanitarie per la preparazione e la somministrazione di pasti e bevande)

1. I locali adibiti a somministrazione di pasti e bevande, alla vendita dei prodotti nonché la produzione, preparazione, confezionamento e somministrazione di alimenti e bevande sono soggetti alle norme igienico-sanitarie vigenti in materia.
2. Per la produzione di un quantitativo di pasta fresca, formaggi, salumi, prodotti apistici, conserve, marmellate, confetture, sciroppi, succhi, sottaceti e sottoli per un quantitativo settimanale non superiore a 50 Kg per ciascun prodotto proveniente prevalentemente da produzione aziendale, è consentito l'uso della cucina laboratorio. In questo caso vanno comunque garantiti tempi diversi di lavorazione. Per quantitativi superiori deve essere autorizzato apposito laboratorio.
3. L'autorità sanitaria, nel prendere in esame i requisiti dei locali per la produzione, preparazione, confezionamento e somministrazione di sostanze alimentari e del relativo piano aziendale di autocontrollo igienico-sanitario, considera l'eterogeneità delle produzioni, la modesta quantità e i tradizionali metodi di lavorazione e impiego dei prodotti.
4. Gli addetti alla preparazione e somministrazione di pasti, alimenti e bevande dovranno fornire attestato di idoneità sanitaria per come previsto dalla delibera regionale n. 98 del 19 febbraio 2007.
5. Nel caso di somministrazione di pasti in numero massimo di 10, per la loro preparazione può essere autorizzato l'uso della cucina domestica.

Art. 12

(Abilitazione all'esercizio dell'attività agrituristica. Formazione ed aggiornamento professionale)

1. Per l'iscrizione all'elenco degli operatori agrituristici è richiesta l'attestazione di frequenza ad un corso formativo di almeno 30 ore, delle quali 20 ore teoriche e 10 ore di stages, organizzato su base provinciale.
2. Le Province organizzano e curano in collaborazione con le associazioni agrituristiche più rappresentative emanazione delle OO.PP.AA. corsi di formazione e di aggiornamento professionale per operatori agrituristici finalizzati al rilascio del certificato di abilitazione

all'esercizio dell'attività agrituristica di cui all'articolo 7 della legge n. 96 del 20 febbraio 2006 «Disciplina dell'agriturismo».

3. Ai fini dell'iscrizione all'elenco non sono obbligatori l'attestazione di frequenza al corso di formazione professionale quando il richiedente risulti in possesso di titoli di studio conseguiti in discipline agrarie, forestali e turistico-alberghiere.
4. Qualora l'azienda agrituristica non si configuri come azienda agri-venatoria, l'operatore agrituristico può presentare motivata domanda alla provincia perché venga vietato a terzi, all'interno dell'azienda, l'esercizio della caccia in periodi determinati.

Art. 13

(Elenco provinciale dei soggetti abilitati all'esercizio dell'attività di agriturismo)

1. Presso ciascuna Provincia è istituita una Commissione e l'elenco dei soggetti abilitati all'esercizio dell'attività di agriturismo.
2. La Commissione è composta da:
 - a) Assessori provinciali all'agricoltura o dai loro delegati;
 - b) un rappresentante per ogni organizzazione professionale agricola maggiormente rappresentativa;
 - c) un rappresentante per ogni associazione agrituristica operante nella Regione di emanazione delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative.
3. La Commissione è presieduta dall'Assessore all'Agricoltura o da un suo delegato.
4. Le funzioni di segreteria sono svolte dal dirigente provinciale per l'agriturismo.
5. Alla Commissione sono attribuite le seguenti funzioni:
 - redazione della relazione sintetica sullo stato dell'agriturismo nel territorio provinciale integrata dai dati sulla consistenza del settore e dalle eventuali disposizioni emanate in materia;
 - valuta, nel rispetto della presente legge, l'idoneità dei soggetti richiedenti l'iscrizione nell'elenco provinciale, tenendo conto dell'effettiva potenzialità agrituristica dell'azienda e del fondo interessato, la cui tipologia deve essere espressamente indicata nell'elenco stesso;
 - provvede alla tenuta dell'elenco provinciale.
- 5 bis. Possono essere iscritti nell'elenco di cui al comma 1 gli operatori la cui azienda agricola, ubicata nel territorio regionale, sia dotata di un'adeguata organizzazione, e che siano in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) esercitare, da almeno due anni, l'attività agricola in qualità di imprenditore agricolo titolare di azienda o, se si tratta di coniuge, parente entro il terzo o affine entro il secondo grado dell'imprenditore, in qualità di coadiuvante familiare comprovata dall'iscrizione all'INPS ai sensi dell'articolo 230 bis del codice civile;

- b) aver partecipato, con esito favorevole, al corso formativo di cui al precedente articolo 12.
- 5 *ter*. Nell'elenco di cui al comma 1 possono, altresì, essere iscritte le società agricole in qualsiasi forma costituite tra imprenditori agricoli allo scopo di esercitare l'attività agrituristica. In tal caso, i requisiti di cui al comma 6 bis, lettera a) devono essere posseduti da almeno uno dei soci e i requisiti di cui alla lettera b), anche dal soggetto preposto all'esercizio dell'attività agrituristica.
6. L'iscrizione nell'elenco provinciale è condizione necessaria per l'esercizio dell'attività di agriturismo.
7. L'iscrizione nell'elenco provinciale è negata, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione, a coloro che:
- a) abbiano riportato nel triennio, con sentenza passata in giudicato, condanna per uno dei delitti previsti dagli articoli 442, 444, 513, 515 e 517 del Codice Penale o per uno dei delitti in materia di igiene e sanità o di frode nella preparazione degli alimenti previsti in leggi speciali;
- b) siano sottoposti a misure di prevenzione ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 e successive modificazioni, o siano stati dichiarati delinquenti abituali;
- c) non siano in possesso dei requisiti soggettivi di cui agli articoli 11 e 92 del testo unico della legge di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 e successive modifiche.
8. I soggetti abilitati all'esercizio delle attività di agriturismo sono obbligati ogni tre anni a presentare una dichiarazione che attesti la sussistenza dei requisiti di idoneità.
9. Qualora i soggetti stessi non adempiano a tale obbligo, la Provincia provvede alla cancellazione provvisoria dall'elenco e comunica la propria determinazione all'interessato con l'indicazione del termine per eventuali controdeduzioni. Decorso tale termine la Provincia adotta il provvedimento definitivo, da notificare al soggetto interessato e al Comune competente.

Art. 14

(Disciplina amministrativa)

1. Coloro che sono iscritti nell'elenco di cui all'articolo 13 e che intendono esercitare l'attività di agriturismo presentano al comune nel cui territorio è ubicata l'azienda la dichiarazione di inizio attività alla quale sono allegati:
- a) una relazione dettagliata delle attività proposte fra quelle riconosciute idonee in sede di iscrizione nell'elenco provinciale con l'indicazione:
- delle caratteristiche dell'azienda, degli edifici e delle aree da adibire ad uso agrituristico;
 - della capacità ricettiva;
 - di eventuali periodi di sospensione dell'attività agrituristica nell'arco dell'anno;

- del numero delle persone addette e del relativo rapporto con l'azienda agricola;
 - del possesso della qualifica di imprenditore agricolo;
 - della misura dell'apporto di prodotti propri.
- b) un'autocertificazione relativa all'idoneità igienico-sanitaria degli immobili e dei locali da utilizzare per lo svolgimento dell'attività di agriturismo;
- c) certificato di iscrizione nell'elenco provinciale di cui all'articolo 13;
- d) atto di consenso del proprietario ove si tratti di azienda condotta da un soggetto diverso dal proprietario del fondo.
- 1 *bis*. Il Comune comunica il ricevimento della dichiarazione inizio attività alla Provincia, alla Regione e all'Azienda sanitaria competente per territorio.
2. L'esercizio dell'attività di agriturismo è intrapreso decorsi trenta giorni dalla data di presentazione della dichiarazione di cui al comma 1, dandone contestuale comunicazione al Comune nel cui territorio è ubicata l'azienda.
3. Il Comune, nel termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 2, in caso di accertata carenza delle condizioni, modalità e fatti legittimanti adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione dei suoi effetti, salvo che l'interessato, ove ciò sia possibile, provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro un termine prefissato dall'amministrazione comunale, in ogni caso non inferiore a trenta giorni.
4. Il titolare dell'attività agrituristica è tenuto, entro 30 giorni, a comunicare al Comune qualsiasi variazione delle attività in precedenza autorizzate, confermando, sotto propria responsabilità, la sussistenza dei requisiti e degli adempimenti di legge.
5. Entro il 31 gennaio di ogni anno il Comune invia alla Provincia un elenco aggiornato degli operatori agrituristici autorizzati con la localizzazione delle aziende e con l'indicazione delle singole iniziative.
6. L'autorizzazione è sostitutiva di ogni altro provvedimento amministrativo.
7. L'attività agrituristica può essere svolta tutto l'anno oppure, previa comunicazione al Comune, secondo periodi stabiliti dall'imprenditore agricolo. Tuttavia, ove se ne ravvisi la necessità per esigenze di conduzione dell'azienda agricola, è possibile sospendere la ricezione degli ospiti per brevi periodi, previa comunicazione al Comune.

Art. 15

(Obblighi degli operatori agrituristici)

1. Gli operatori autorizzati allo svolgimento di attività agrituristiche sono obbligati a:
- a) esporre al pubblico l'autorizzazione comunale;
 - b) esporre la dichiarazione delle tariffe, identificate in bassa, media e alta stagione, per pernottamento e ristoro, convalidate dal Comune, in un luogo ben visibile e comunque in ogni alloggio, punto ristoro e all'ingresso dell'area riservata ai campeggiatori;

- c) rispettare i limiti e le modalità indicate nell'autorizzazione medesima;
- d) comunicare al Comune, entro il 31 ottobre di ogni anno, per l'anno successivo, una dichiarazione contenente l'indicazione delle tariffe minime e massime per le attività indicate nell'autorizzazione;
- e) rispettare le tariffe comunicate al Comune;
- f) apporre all'esterno dell'edificio, in modo stabile e ben visibile, una targa, con la denominazione Azienda Agrituristica ed all'interno una tabella indicante le attività di cui al certificato di iscrizione all'elenco;
- g) comunicare al Sindaco e alla Provincia entro 30 giorni, l'eventuale cessazione dell'attività agrituristica.

La Provincia provvederà a comunicare celermente la cessazione dell'attività all'Osservatorio Agrituristico Regionale.

2. Entro tre anni dall'iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 13, gli operatori, fatti salvi eventuali impedimenti non dipendenti dalla loro volontà, devono iniziare l'attività agrituristica, pena la decadenza dell'iscrizione stessa e la restituzione delle eventuali provvidenze concesse.

Art. 16

(Programmazione agrituristica)

1. La Regione, al fine di determinare un più incisivo e coerente sviluppo dell'agriturismo, elabora ogni tre anni il Programma Agrituristico Regionale. Il Programma stabilisce gli obiettivi da raggiungere ed in particolare:
 - individua le zone di prevalente interesse agrituristico;
 - coordina le iniziative di promozione dell'offerta agrituristica;
 - coordina le iniziative di formazione professionale.
2. I Piani Annuali Territoriali d'intervento delle Province di concerto con le Associazioni e Organizzazioni Agrituristiche più rappresentative, devono pervenire al Dipartimento «Agricoltura, Foreste, Forestazione» della Regione Calabria entro il 30 settembre di ogni anno.
3. Il Piano Annuale Territoriale d'intervento della Provincia, contiene:
 - la perimetrazione delle zone d'intervento;
 - le iniziative agrituristiche in atto con l'indicazione delle aziende autorizzate ai sensi della presente legge;
 - le proposte d'intervento da realizzare.
4. Il Programma Annuale d'intervento della Regione, redatto dal Dipartimento «Agricoltura, Foreste e Forestazione» della Regione Calabria, sulla base dei Piani Annuali Territoriali

d'intervento presentati dalle Province, è approvato dal Consiglio regionale unitamente al bilancio annuale di previsione.

Art. 17

(Osservatorio regionale dell'agriturismo)

1. Presso il Dipartimento «Agricoltura, Foreste e Forestazione» della Regione Calabria, viene istituito l'Osservatorio Regionale per l'Agriturismo avente la funzione di monitorare in modo permanente il fenomeno agrituristico in tutto il territorio calabrese.
2. L'Osservatorio Agrituristico regionale è composto da:
 - dall'assessore regionale all'agricoltura o da un suo delegato;
 - da un rappresentante di ciascuna amministrazione provinciale;
 - da un rappresentante per ognuna delle organizzazioni agricole maggiormente rappresentative a livello regionale;
 - da un rappresentante per ognuna delle associazioni agrituristiche emanazione delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative nella regione.
3. L'Osservatorio è presieduto dall'Assessore all'Agricoltura o da un suo delegato.
4. Le funzioni di segreteria sono svolte dal dirigente regionale per l'agriturismo.
5. L'Osservatorio, in particolare:
 - cura la raccolta e l'elaborazione delle informazioni relative al settore agrituristico, provenienti dalle Province e dalle Associazioni Agrituristiche;
 - collabora con l'Osservatorio Nazionale di cui all'articolo 13 della legge 20 febbraio 2006, n. 96;
 - pubblica periodicamente un rapporto sullo stato dell'agriturismo in Calabria;
 - formula proposte per lo sviluppo del settore e per la redazione del programma agrituristico regionale di cui all'art. 16.
6. L'Osservatorio regionale, inoltre, promuove:
 - manifestazioni, convegni e seminari miranti a sensibilizzare l'ambiente agricolo sull'agriturismo;
 - iniziative di diffusione della conoscenza dell'agriturismo nelle scuole, nel mondo del lavoro anche tramite servizi radio-televisivi;
 - pubblicazioni divulgative delle iniziative agrituristiche regionali;
 - attività di studio e di ricerca sull'agriturismo ed opportune iniziative di formazione professionale;
 - promozione di itinerari agrituristiche integrati;

- partecipazione a fiere, mostre e altro con *stand* specifici dove esporre materiale pubblicitario e promozionale delle aziende e della regione;
- creazione, realizzazione, gestione della banca dati agrituristica regionale contenente tutte le informazioni utili per il turista e la vetrina *on-line* con la prenotazione di tutte le aziende agrituristiche regolarmente iscritte all'elenco regionale;
- interconnessione della banca dati con numerosi *box information* da collocare su tutto il territorio regionale per una consultazione in linea di tutto il settore agrituristico regionale.

Art. 18

(Albo per la tutela della qualità)

1. È istituito presso la Giunta regionale l'albo regionale per la tutela della qualità dell'attività agrituristica.
2. Le aziende autorizzate all'esercizio dell'attività agrituristica possono essere iscritte all'albo di cui al comma precedente sulla base:
 - della qualità e della tipicità delle strutture e, in particolare, dello stato di manutenzione e di conservazione, delle caratteristiche costruttive e funzionali, dei servizi connessi ed offerti, del *comfort* generale;
 - dell'ubicazione dell'azienda in zone di particolare valore agricolo- forestale, ambientale e paesaggistico;
 - dello stato di conduzione delle colture e degli allevamenti.
3. Nell'albo vengono annotati la denominazione e l'ubicazione dell'azienda, gli estremi dell'autorizzazione comunale, i servizi da questa offerti.
4. Le aziende interessate presentano, per l'iscrizione all'albo regionale, domanda alla Giunta regionale, entro il 31 marzo di ogni anno, corredata di tutti gli elementi utili per l'accertamento e la valutazione dei requisiti oggettivi e soggettivi di cui al precedente comma. Alla domanda deve essere allegata la ricevuta del versamento sull'apposito conto corrente regionale della somma di euro 250,00 (duecentocinquanta/00).
5. La gestione e la tenuta dell'albo sono affidate al Dipartimento Agricoltura della Regione Calabria secondo modalità e procedure che saranno definite con regolamento di attuazione della presente legge.
6. La Regione promuove l'attivazione di un marchio di qualità regionale identificativo delle aziende agrituristiche che abbiano i requisiti ed esercitano l'attività sulla base del sistema delle garanzie e dei controlli previsti dalla presente legge. La procedura ed il rilascio del marchio di qualità regionale sono regolate in sede di adozione del regolamento di attuazione della presente legge.

Art. 19

(Vigilanza)

1. Le Amministrazioni provinciali con ispezioni e controlli accertano che l'attività agrituristica sia svolta in conformità a quanto prescritto dalla presente legge regionale.

In particolare accertano:

- che l'attività agrituristica sia svolta nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 2 e 6 della presente legge regionale;
 - che l'attività agrituristica sia svolta in rapporto di connessione con l'attività di coltivazione del fondo, di silvicoltura, di allevamento degli animali che devono rimanere principali;
 - che vengano rispettati i limiti di capienza fissati nella autorizzazione comunale che comunque non devono superare quelli previsti dall'articolo 6 della presente legge.
2. L'esito dei controlli effettuati dalla Provincia è comunicato al Comune dove ha sede l'agriturismo per l'eventuale assunzione dei provvedimenti di competenza.
 3. Nel caso in cui si ha la perdita del requisito di connessione le aziende già iscritte all'elenco possono ottenere dal Comune in cui esse sono ubicate la licenza di esercizio turistico commerciale secondo le procedure di legge e gli edifici perdono ai fini fiscali ed urbanistici il requisito di ruralità.
 4. Entro il 31 dicembre di ogni anno le Province trasmettono alla Regione una relazione sull'attività di vigilanza e controllo esercitata.

CAPITOLO II *Attività Didattica*

Art. 20 *(Finalità e oggetto)*

1. Con la presente legge la Regione Calabria in armonia con il proprio Statuto e nel rispetto del Decreto Legislativo 18 maggio 2001, n. 228, nell'ambito delle attività connesse all'attività agricola, promuove la realizzazione di fattorie didattiche allo scopo di riavvicinare le giovani generazioni al mondo agricolo, alla sua storia, alle sue tradizioni, alla sua cultura, alle sue molteplici funzioni.
2. Per le finalità di cui al comma 1, la Regione riconosce come aziende agricole didattiche le imprese agricole, singole o associate, come definite ai sensi dell'articolo 1 del Decreto legislativo 18 maggio 2001 n. 228, che si impegnano a svolgere, oltre alle attività tradizionali, attività didattiche e culturali volte alla conoscenza dei cicli biologici animali e vegetali e dei processi di produzione, trasformazione e conservazione dei prodotti agricoli e silvo-pastorali, per educare ad un consumo alimentare consapevole, al rispetto per l'ambiente nell'ambito dello sviluppo sostenibile.

Art. 21 *(Attività)*

1. L'azienda agricola deve programmare l'Offerta Didattica stabilendo i temi, gli obiettivi e il metodo.
2. L'Offerta Didattica deve essere modulata ed adattata all'età dei visitatori.

3. Le aziende agricole didattiche offrono all'utenza percorsi educativi e formativi, di uno o più giorni, incentrati sulla conoscenza dell'agricoltura, del territorio, dell'ambiente naturale, della gastronomia locale, della gestione delle risorse, del paesaggio, delle tradizioni rurali, dell'artigianato rurale ed artistico, dei modelli produttivi e sociali del passato e del presente e in generale del patrimonio storico-culturale per stimolare riflessioni e azioni consapevoli a favore dello sviluppo sostenibile.
4. I percorsi didattici da proporre alle scuole e/o ai gruppi devono essere formulati e predisposti in base alle peculiarità dell'azienda e delle persone che li vivono e vi lavorano.
5. Le attività didattiche, devono essere predisposte in base alle colture, agli allevamenti, agli impianti di trasformazione presenti in azienda, al territorio in cui l'azienda ricade, al paesaggio agrario, alle risorse naturalistiche dell'ambiente circostante.
6. I Programmi didattici devono contenere attività volte a fare acquisire le conoscenze su:
 - a) l'importanza del lavoro agricolo;
 - b) il ruolo sociale e multifunzionale dell'agricoltura;
 - c) i sistemi e le tecniche di coltivazione e di allevamento;
 - d) i processi di trasformazione dei prodotti agricoli;
 - e) le relazioni tra l'Agricoltura e l'Ambiente;
 - f) i cicli della natura e le relazioni tra le varie componenti ambientali;
 - g) le stagioni dell'agricoltura;
 - h) l'educazione alimentare;
 - i) l'educazione ambientale;
 - j) le risorse storiche, culturali, naturali, archeologiche del territorio in cui ricade l'azienda.
7. I programmi didattici devono prevedere attività pratiche e laboratori per permettere esperienze dirette tipo seminare, raccogliere, trasformare, costruire, catalogare campioni di vegetali e insetti, preparare cibi, ecc.

Art. 22
(Requisiti)

1. Le fattorie didattiche devono essere attrezzate e dotate di tutti gli strumenti e strutture necessarie per accogliere i partecipanti e garantire lo svolgimento delle attività didattiche e culturali previste.
2. Le strutture di cui al comma precedente devono possedere i requisiti igienico-sanitari e di sicurezza previste dalle leggi vigenti in materia.
3. Le fattorie didattiche che prevedono esclusivamente la somministrazione di spuntini e/o degustazione di prodotti aziendali, per la preparazione degli stessi possono fare uso della cucina domestica e di altri locali purché siano rispettati i requisiti previsti dalle disposizioni

contenute nella normativa vigente e nei regolamenti edilizi e di igiene previsti per i locali ad uso abitativo.

4. Per le aziende che prevedono consumazioni di pasti e il pernottamento, è obbligatorio possedere l'autorizzazione comunale secondo quanto stabilito dall'articolo 14 della presente legge.
5. I titolari delle fattorie didattiche devono attenersi al rispetto della carta dei principi e dei requisiti di qualità, da approvarsi in sede di adozione del regolamento di attuazione della presente legge, e devono disporre di personale professionalmente formato per gestire l'accoglienza, l'assistenza, l'accompagnamento dei visitatori e le attività didattiche.

Art. 23

(Programma regionale)

1. L'Assessorato regionale all'Agricoltura, di concerto con le Organizzazioni professionali agricole, in armonia con gli indirizzi della programmazione regionale e della pianificazione territoriale, ogni anno redige il programma regionale delle fattorie didattiche.

Art. 24

(Autorizzazioni)

1. L'autorizzazione per l'esercizio dell'attività di fattorie didattiche è rilasciata dal Comune ove ha sede l'azienda interessata in armonia con le disposizioni previste dalla presente legge e in relazione all'attività svolta e ai servizi offerti.
2. *(Abrogato)*¹

Art. 25

(Simbologia)

1. L'Assessorato regionale all'Agricoltura di concerto con le Organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale e operanti nell'ambito regionale, definisce un simbolo distintivo che individua su tutto il territorio regionale le fattorie didattiche autorizzate.
2. Il simbolo è riportato su tutto il materiale pubblicitario, illustrativo e segnaletica.

CAPITOLO III *Fattorie sociali*

Art. 26

(Finalità)

¹ **Comma abrogato dall'art. 59, comma 1 della L.R. 12 giugno 2009, n. 19.**

1. La fattoria sociale ha lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso:
 - a) la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi. I servizi debbono essere finalizzati alla promozione umana ed all'integrazione sociale dei cittadini, come interesse generale della comunità. Tale funzione viene svolta da quei servizi sociali ed assistenziali, scolastici di base e di formazione professionale, sanitari di base e ad elevata integrazione socio-sanitaria, tutti di rilevanza costituzionale;
 - b) lo svolgimento di attività agricole e/o di servizi finalizzati all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate, nella duplice prospettiva di realizzarne l'integrazione sociale con modalità produttive e non meramente assistenziali.
2. La fattoria sociale ha lo scopo di fornire beni e servizi di utilità sociale, intendendo per questi tutti i beni e servizi prodotti o scambiati nei seguenti settori:
 - a) assistenza sociale;
 - b) assistenza sanitaria;
 - c) assistenza socio-sanitaria;
 - d) educazione, istruzione e formazione;
 - e) turismo sociale;
 - f) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica ed al successo scolastico e formativo.

Art. 27
(Soggetti)

1. Le imprese agricole singole o associate, di cui al Decreto Legislativo n. 228 del 18 maggio 2001, stipulano apposita convenzione o protocolli d'intesa con Enti pubblici, Cooperative sociali, Associazioni di volontariato e Enti *no profit* che erogano servizi socio-assistenziali e svolgono attività di utilità sociale mediante l'utilizzo di processi produttivi e di attrezzature propri delle attività agricole e ad esse connesse.
2. I titolari delle imprese agricole di cui al comma 1 o propri collaboratori, designati allo svolgimento dell'attività agrisociale, devono conseguire la qualifica di «operatore agrisociale» attraverso la partecipazione ad appositi corsi di formazione professionale.

Art. 28
(Attività)

1. Terapia e riabilitazione:
 - a) terapie assistite con gli animali (*pet-therapy*, ippoterapia, opoterapia) e ortocolturali rivolte a soggetti disabili e affetti da patologie psichiatriche;

b) attività di riabilitazione, ospitalità e integrazione sociale rivolta ad anziani, dipendenti da alcool e/o da stupefacenti, traumatizzati psichici, ex detenuti e affetti da disagi comportamentali (anche bullismo).

2. Inserimento lavorativo:

a) formazione che mira all'inclusione lavorativa nelle pratiche agricole di disabili fisici e detenuti.

3. «Rieducazione», didattica e attività ludico-ricreative:

a) attività che mirano a riportare equilibrio nelle forme di disagio comportamentale, di apprendimento e di inserimento;

b) costituzione di agrisili e agrinidi, con attività anche ludico-ricreative e di aggregazioni che mirano alla scoperta del mondo rurale e dei cicli produttivi.

CAPITOLO IV

Disposizioni comuni, transitorie e finali

Art. 29

(Regolamento di attuazione)

1. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore all'Agricoltura, sentite le organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative, approva entro 90 giorni dalla entrata in vigore della presente legge, il regolamento di attuazione, previo parere della Commissione consiliare competente.

Art. 30

(Norme transitorie)

1. Gli operatori agrituristici che, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono titolari di autorizzazione comunale all'esercizio di attività agrituristica, sono iscritti d'ufficio nell'elenco di cui all'articolo 13, e permangono iscritti per un periodo non superiore a due anni, entro il quale devono adeguarsi alle norme di cui alla presente legge.

2. Spetta alle amministrazioni provinciali la verifica dell'avvenuto adempimento, in assenza del quale è proposta al Comune l'applicazione delle sanzioni di cui al successivo articolo 31.

3. Tutto quanto non previsto nella presente legge è demandato al regolamento di attuazione di cui all'articolo 29.

Art. 31

(Sanzioni)

1. È sottoposto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500,00 (cinquecento/00) a euro 3.000,00 (tremila/00) l'imprenditore agricolo che esercita l'attività agrituristica senza aver presentato la necessaria dichiarazione di avvio attività (DAA) di cui all'articolo 14. In tal caso, oltre alla sanzione pecuniaria, il Comune dispone il divieto di prosecuzione dell'attività.

2. È sottoposto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000,00 (duemila/00) a euro 10.000,00 (diecimila/00) chiunque utilizzi la denominazione «agriturismo» in quanto privo dei requisiti soggettivi e oggettivi necessari per lo svolgimento dell'attività agrituristica. In

tal caso, oltre alla sanzione pecuniaria, il Comune dispone il divieto di prosecuzione dell'attività.

3. In caso di più violazioni nel corso dell'anno degli obblighi previsti dalla presente legge il Sindaco del Comune dove ha sede l'azienda agrituristica, dispone la sospensione dell'autorizzazione con effetto immediato fino alla definizione del procedimento amministrativo.
4. Per quanto riguarda le sanzioni di cui sopra il Sindaco, per i relativi adempimenti di competenza, ha l'obbligo di comunicare il provvedimento adottato al Dipartimento Agricoltura, all'Osservatorio regionale e alla Provincia competente territorialmente.
5. Per l'applicazione delle sanzioni valgono le norme previste dalla legislazione vigente.

Le sanzioni amministrative sono applicate dai Comuni, che introitano i relativi proventi.

Allegato A

Parametri Tempo Lavoro Per L'Attività Agricola

Coltivazioni		Minimo	Massimo	
Seminativo asciutto semplice ed erborato	gg. II.	10	20	Ha/anno
Foraggere irrigue	gg. II.	20	30	Ha/anno
Colture industriali e ortaggi a pieno campo	gg. II.	150	200	Ha/anno
Ortaggi in coltura semi-protetta	gg. II.	250	300	Ha/anno
Ortaggi in serra	gg. II.	1000	1200	Ha/anno
Fiori e/o piante ornamentali in serra	gg. II.	1200	1500	Ha/anno
Agrumeto	gg. II.	60	90	Ha/anno
Frutteto	gg. II.	80	120	Ha/anno
Piccoli frutti	gg. II.	350	400	Ha/anno
Vigneto da vino	gg. II.	80	120	Ha/anno
Vigneto da tavola	gg. II.	120	140	Ha/anno
Vigneto protetto	gg. II.	130	150	Ha/anno
Oliveto da olio	gg. II.	50	80	Ha/anno
Oliveto da mensa	gg. II.	70	100	Ha/anno
Castagneto da frutto	gg. II.	20	30	Ha/anno
Pascolo	gg. II.	3	6	Ha/anno
Bosco	gg. II.	5	10	Ha/anno

Allevamenti		Minimo	Massimo	
Bovini da carne	gg. II.	6	10	Per capo/anno
Bovini da latte	gg. II.	10	15	Per capo/anno
Ovicapriini	gg. II.	2	4	Per capo/anno
Suini	gg. II.	3	5	Per capo/anno
Equini	gg. II.	3	5	Per capo/anno
Conigli	gg. II.		150	Per 100 fattrici/anno
Polli da carne	gg. II.		150	Per 5000 capi/anno
Ovaiole	gg. II.		300	Per 5000 capi/anno
Api	gg. II.	30	40	Per 25 famiglie/anno

Parametri Tempo Lavoro Per L'Attività Agrituristiche

Ospitalità

In appartamenti/monocali ore/mese		In camere di 2 posti letto ore/giorno				
Posti letto	Ore lavoro	N° camere autorizzate	Alloggio	Alloggio + 1 ^a colazione	Alloggio + ½ pensione	Alloggio + pensione
2	12	1	0,05	1	2.05	3.05
4	14	2	1	1.05	3.02	4.03
6	16	3	1.04	1.09	3.09	5.01
8	18	4	1.08	2.04	4.05	6
10	20	5	2.02	2.09	5.01	6.09
12	22	6	2.06	3.04	5.07	7.08
14	24	7	3	3.09	6.02	8.04
16	26	8	3.04	4.04	6.07	9
18	28	9	3.08	4.09	7.02	9.06
20	30	10	4.02	5.03	7.09	10.05
22	32	11	4.06	5.08	8.06	11.04
24	34	12	5	6.02	9.03	12.03
26	36	13	5.04	6.07	9.09	13.01
28	38	14	5.08	7.02	10.05	13.08
30	40	15	6.02	7.07	11.01	14.05

Agricampeggio: ore/mese 6 per piazzola di sosta autorizzata

Ristoro agrituristiche

Posti a tavola autorizzati		Cena giorni di apertura						Pranzo e cena giorni di apertura					
		1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6
10	Ore/sett.	4	8	12	17	21	25	7	13	20	25	30	35
20	Ore/sett.	6	12	18	24	30	35	10	20	30	39	47	55
30	Ore/sett.	8	17	25	33	42	50	13	27	40	53	67	75
40	Ore/sett.	10	21	30	40	51	60	16	31	45	59	73	87
50	Ore/sett.	12	24	36	48	60	70	20	40	60	74	88	100
60	Ore/sett.	14	29	43	57	71	84	22	42	62	82	102	120

Attività ricreative e culturali

Per attività di maneggio	12 ore/mese per capo equino
Per altre attività ricreative (pesca, gioco a bocce, bicicletta, ecc.)	10% dell'attività di ospitalità
Per attività culturali (spettacoli, serate danzanti e musicali, ecc.)	5 giorni/anno

Trasporti, sorveglianza, operazioni generiche, contabilità

Per attività di ospitalità e/o agriturismo	30 ore/anno
Per attività di ristoro agriturismo e/o somministrazione pasti	½ ora/giorno

La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria.



Testo a fronte

Legge regionale 30 aprile 2009, n. 14

“Nuova disciplina per l’esercizio dell’attività agrituristica, didattica e sociale nelle aziende agricole”

Proposta di legge n. 126/10^

“Modifiche alla legge regionale 30 aprile 2009, n. 14”

Marzo 2016

<p>Legge regionale 30 aprile 2009, n. 14 “Nuova disciplina per l’esercizio dell’attività agrituristica, didattica e sociale nelle aziende agricole”</p>	<p>Proposta di legge n.126/10[^] “Modifiche alla legge regionale 30 aprile 2009, n. 14”</p>
--	---

<p>Art. 12 (Abilitazione all’esercizio dell’attività agrituristica. Formazione ed aggiornamento professionale)</p>	<p>Art. 12 (Abilitazione all’esercizio dell’attività agrituristica. Formazione ed aggiornamento professionale)</p>
<p>1. Per l’iscrizione all’elenco degli operatori agrituristici è richiesta l’attestazione di frequenza ad un corso formativo di almeno 30 ore, delle quali 20 ore teoriche e 10 ore di stages, organizzato su base provinciale.</p> <p>2. Le Province organizzano e curano in collaborazione con le associazioni agrituristiche più rappresentative emanazione delle OO.PP.AA. corsi di formazione e di aggiornamento professionale per operatori agrituristici finalizzati al rilascio del certificato di abilitazione all’esercizio dell’attività agrituristica di cui all’articolo 7 della legge n. 96 del 20 febbraio 2006 «Disciplina dell’agriturismo».</p> <p>3. Ai fini dell’iscrizione all’elenco non sono obbligatori l’attestazione di frequenza al corso di formazione professionale quando il richiedente risulti in possesso di titoli di studio conseguiti in discipline agrarie, forestali e turistico-alberghiere.</p> <p>4. Qualora l’azienda agrituristica non si configuri come azienda agri-venatoria, l’operatore agrituristico può presentare motivata domanda alla provincia perché venga vietato a terzi, all’interno dell’azienda, l’esercizio della caccia in periodi determinati.</p>	<p>1. Per l’iscrizione all’elenco degli operatori agrituristici è richiesta l’attestazione di frequenza ad un corso formativo di almeno 30 ore, delle quali 20 ore teoriche e 10 ore di stages.</p> <p>2. La Regione organizza e cura in collaborazione con le associazioni agrituristiche più rappresentative emanazione delle OO.PP.AA. corsi di formazione e di aggiornamento professionale per operatori agrituristici finalizzati al rilascio del certificato di abilitazione all’esercizio dell’attività agrituristica di cui all’articolo 7 della legge n. 96 del 20 febbraio 2006 «Disciplina dell’agriturismo».</p> <p>3. Ai fini dell’iscrizione all’elenco non sono obbligatori l’attestazione di frequenza al corso di formazione professionale quando il richiedente risulti in possesso di titoli di studio conseguiti in discipline agrarie, forestali e turistico-alberghiere.</p> <p>4. Qualora l’azienda agrituristica non si configuri come azienda agri-venatoria, l’operatore agrituristico può presentare motivata domanda alla Regione perché venga vietato a terzi, all’interno dell’azienda, l’esercizio della caccia in periodi determinati.</p>

<p align="center">Legge regionale 30 aprile 2009, n. 14 “Nuova disciplina per l’esercizio dell’attività agrituristica, didattica e sociale nelle aziende agricole”</p>	<p align="center">Proposta di legge n.126/10[^] “Modifiche alla legge regionale 30 aprile 2009, n. 14”</p>
<p align="center">Art. 13 Elenco provinciale dei soggetti abilitati all’esercizio dell’attività di agriturismo</p> <p>1. Presso ciascuna Provincia è istituita una Commissione e l’elenco dei soggetti abilitati all’esercizio dell’attività di agriturismo.</p> <p>2. La Commissione è composta da:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Assessori provinciali all’agricoltura o dai loro delegati; b) un rappresentante per ogni organizzazione professionale agricola maggiormente rappresentativa; c) un rappresentante per ogni associazione agrituristica operante nella Regione di emanazione delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative. <p>3. La Commissione è presieduta dall’Assessore all’Agricoltura o da un suo delegato.</p> <p>4. Le funzioni di segreteria sono svolte dal dirigente provinciale per l’agriturismo.</p>	<p align="center">Art. 13 Elenco regionale dei soggetti abilitati all’esercizio dell’attività di agriturismo</p> <p>1. Presso la Regione è istituita una commissione, avente il compito di curare la tenuta dell’elenco regionale dei soggetti abilitati all’esercizio dell’attività di agriturismo, composta da:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) il dirigente generale del dipartimento della Giunta regionale competente in materia di agricoltura, o un suo delegato, che la presiede; b) un rappresentante per ogni organizzazione professionale agricola maggiormente rappresentativa; c) un rappresentante per ogni associazione agrituristica operante nella Regione di emanazione delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative. <p>2. La Commissione è composta da:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Assessori provinciali all’agricoltura o dai loro delegati; b) un rappresentante per ogni organizzazione professionale agricola maggiormente rappresentativa; c) un rappresentante per ogni associazione agrituristica operante nella Regione di emanazione delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative. <p>3. La Commissione è presieduta dall’Assessore all’Agricoltura o da un suo delegato.</p> <p>4. Le funzioni di segreteria sono svolte dal dirigente del settore della Giunta regionale competente in materia di agriturismo.</p>

<p align="center">Legge regionale 30 aprile 2009, n. 14 “Nuova disciplina per l’esercizio dell’attività agrituristica, didattica e sociale nelle aziende agricole”</p>	<p align="center">Proposta di legge n.126/10[^] “Modifiche alla legge regionale 30 aprile 2009, n. 14”</p>
<p>5. Alla Commissione sono attribuite le seguenti funzioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> – redazione della relazione sintetica sullo stato dell’agriturismo nel territorio provinciale integrata dai dati sulla consistenza del settore e dalle eventuali disposizioni emanate in materia; – valuta, nel rispetto della presente legge, l’idoneità dei soggetti richiedenti l’iscrizione nell’elenco provinciale, tenendo conto dell’effettiva potenzialità agrituristica dell’azienda e del fondo interessato, la cui tipologia deve essere espressamente indicata nell’elenco stesso; – provvede alla tenuta dell’elenco provinciale. <p><i>5 bis.</i> Possono essere iscritti nell’elenco di cui al comma 1 gli operatori la cui azienda agricola, ubicata nel territorio regionale, sia dotata di un’adeguata organizzazione, e che siano in possesso dei seguenti requisiti:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) esercitare, da almeno due anni, l’attività agricola in qualità di imprenditore agricolo titolare di azienda o, se si tratta di coniuge, parente entro il terzo o affine entro il secondo grado dell’imprenditore, in qualità di coadiuvante familiare comprovata dall’iscrizione all’INPS ai sensi dell’articolo 230 <i>bis</i> del codice civile; b) aver partecipato, con esito favorevole, al corso formativo di cui al precedente articolo 12. <p><i>5 ter.</i> Nell’elenco di cui al comma 1 possono, altresì, essere iscritte le</p>	<p>5. Alla Commissione sono attribuite le seguenti funzioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> – redazione della relazione sintetica sullo stato dell’agriturismo nel territorio regionale integrata dai dati sulla consistenza del settore e dalle eventuali disposizioni emanate in materia; – valuta, nel rispetto della presente legge, l’idoneità dei soggetti richiedenti l’iscrizione nell’elenco regionale, tenendo conto dell’effettiva potenzialità agrituristica dell’azienda e del fondo interessato, la cui tipologia deve essere espressamente indicata nell’elenco stesso; – provvede alla tenuta dell’elenco regionale. <p><i>5 bis.</i> Possono essere iscritti nell’elenco di cui al comma 1 gli operatori la cui azienda agricola, ubicata nel territorio regionale, sia dotata di un’adeguata organizzazione, e che siano in possesso dei seguenti requisiti:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) esercitare, da almeno due anni, l’attività agricola in qualità di imprenditore agricolo titolare di azienda o, se si tratta di coniuge, parente entro il terzo o affine entro il secondo grado dell’imprenditore, in qualità di coadiuvante familiare comprovata dall’iscrizione all’INPS ai sensi dell’articolo 230 <i>bis</i> del codice civile; b) aver partecipato, con esito favorevole, al corso formativo di cui al precedente articolo 12. <p><i>5 ter.</i> Nell’elenco di cui al comma 1 possono, altresì, essere iscritte le</p>

<p align="center">Legge regionale 30 aprile 2009, n. 14 “Nuova disciplina per l’esercizio dell’attività agrituristica, didattica e sociale nelle aziende agricole”</p>	<p align="center">Proposta di legge n.126/10[^] “Modifiche alla legge regionale 30 aprile 2009, n. 14”</p>
<p>società agricole in qualsiasi forma costituite tra imprenditori agricoli allo scopo di esercitare l’attività agrituristica. In tal caso, i requisiti di cui al comma 6 bis, lettera a) devono essere posseduti da almeno uno dei soci e i requisiti di cui alla lettera b), anche dal soggetto preposto all’esercizio dell’attività agrituristica.</p> <p>6. L’iscrizione nell’elenco provinciale è condizione necessaria per l’esercizio dell’attività di agriturismo.</p> <p>7. L’iscrizione nell’elenco provinciale è negata, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione, a coloro che:</p> <p>a) abbiano riportato nel triennio, con sentenza passata in giudicato, condanna per uno dei delitti previsti dagli articoli 442, 444, 513, 515 e 517 del Codice Penale o per uno dei delitti in materia di igiene e sanità o di frode nella preparazione degli alimenti previsti in leggi speciali;</p> <p>b) siano sottoposti a misure di prevenzione ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 e successive modificazioni, o siano stati dichiarati delinquenti abituali;</p> <p>c) non siano in possesso dei requisiti soggettivi di cui agli articoli 11 e 92 del testo unico della legge di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 e successive modifiche.</p> <p>8. I soggetti abilitati all’esercizio delle attività di agriturismo sono obbligati ogni tre anni a presentare una dichiarazione che attesti la sussistenza dei requisiti di idoneità.</p> <p>9. Qualora i soggetti stessi non adempiano a tale obbligo, la Provincia</p>	<p>società agricole in qualsiasi forma costituite tra imprenditori agricoli allo scopo di esercitare l’attività agrituristica. In tal caso, i requisiti di cui al comma 6 bis, lettera a) devono essere posseduti da almeno uno dei soci e i requisiti di cui alla lettera b), anche dal soggetto preposto all’esercizio dell’attività agrituristica.</p> <p>6. L’iscrizione nell’elenco regionale è condizione necessaria per l’esercizio dell’attività di agriturismo.</p> <p>7. L’iscrizione nell’elenco regionale è negata, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione, a coloro che:</p> <p>a) abbiano riportato nel triennio, con sentenza passata in giudicato, condanna per uno dei delitti previsti dagli articoli 442, 444, 513, 515 e 517 del Codice Penale o per uno dei delitti in materia di igiene e sanità o di frode nella preparazione degli alimenti previsti in leggi speciali;</p> <p>b) siano sottoposti a misure di prevenzione ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 e successive modificazioni, o siano stati dichiarati delinquenti abituali;</p> <p>c) non siano in possesso dei requisiti soggettivi di cui agli articoli 11 e 92 del testo unico della legge di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 e successive modifiche.</p> <p>8. I soggetti abilitati all’esercizio delle attività di agriturismo sono obbligati ogni tre anni a presentare una dichiarazione che attesti la sussistenza dei requisiti di idoneità.</p> <p>9. Qualora i soggetti stessi non adempiano a tale obbligo, la Regione</p>

<p align="center">Legge regionale 30 aprile 2009, n. 14 “Nuova disciplina per l’esercizio dell’attività agrituristica, didattica e sociale nelle aziende agricole”</p>	<p align="center">Proposta di legge n.126/10[^] “Modifiche alla legge regionale 30 aprile 2009, n. 14”</p>
<p>provvede alla cancellazione provvisoria dall’elenco e comunica la propria determinazione all’interessato con l’indicazione del termine per eventuali controdeduzioni. Decorso tale termine la Provincia adotta il provvedimento definitivo, da notificare al soggetto interessato e al Comune competente.</p>	<p>provvede alla cancellazione provvisoria dall’elenco e comunica la propria determinazione all’interessato con l’indicazione del termine per eventuali controdeduzioni. Decorso tale termine la Regione adotta il provvedimento definitivo, da notificare al soggetto interessato e al Comune competente.</p>
<p align="center">Art. 14 Disciplina amministrativa</p> <p>1. Coloro che sono iscritti nell’elenco di cui all'articolo 13 e che intendono esercitare l’attività di agriturismo presentano al comune nel cui territorio è ubicata l’azienda la dichiarazione di inizio attività alla quale sono allegati:</p> <p>a) una relazione dettagliata delle attività proposte fra quelle riconosciute idonee in sede di iscrizione nell’elenco provinciale con l’indicazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> – delle caratteristiche dell’azienda, degli edifici e delle aree da adibire ad uso agrituristico; – della capacità ricettiva; – di eventuali periodi di sospensione dell’attività agrituristica nell’arco dell’anno; – del numero delle persone addette e del relativo rapporto con l’azienda agricola; – del possesso della qualifica di imprenditore agricolo; 	<p align="center">Art. 14 Disciplina amministrativa</p> <p>1. Coloro che sono iscritti nell’elenco di cui all'articolo 13 e che intendono esercitare l’attività di agriturismo presentano al comune nel cui territorio è ubicata l’azienda la dichiarazione di inizio attività alla quale sono allegati:</p> <p>a) una relazione dettagliata delle attività proposte fra quelle riconosciute idonee in sede di iscrizione nell’elenco regionale con l’indicazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> - delle caratteristiche dell’azienda, degli edifici e delle aree da adibire ad uso agrituristico; - della capacità ricettiva; - di eventuali periodi di sospensione dell’attività agrituristica nell’arco dell’anno; - del numero delle persone addette e del relativo rapporto con l’azienda agricola; - del possesso della qualifica di imprenditore agricolo;

<p align="center">Legge regionale 30 aprile 2009, n. 14 “Nuova disciplina per l’esercizio dell’attività agrituristica, didattica e sociale nelle aziende agricole”</p>	<p align="center">Proposta di legge n.126/10[^] “Modifiche alla legge regionale 30 aprile 2009, n. 14”</p>
<p align="center">– della misura dell’apporto di prodotti propri.</p> <p>b) un’autocertificazione relativa all’idoneità igienico-sanitaria degli immobili e dei locali da utilizzare per lo svolgimento dell’attività di agriturismo;</p> <p>c) certificato di iscrizione nell’elenco provinciale di cui all’articolo 13;</p> <p>d) atto di consenso del proprietario ove si tratti di azienda condotta da un soggetto diverso dal proprietario del fondo.</p> <p>1 <i>bis</i>. Il Comune comunica il ricevimento della dichiarazione inizio attività alla Provincia, alla Regione e all’Azienda sanitaria competente per territorio.</p> <p>2. L’esercizio dell’attività di agriturismo è intrapreso decorsi trenta giorni dalla data di presentazione della dichiarazione di cui al comma 1, dandone contestuale comunicazione al Comune nel cui territorio è ubicata l’azienda.</p> <p>3. Il Comune, nel termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 2, in caso di accertata carenza delle condizioni, modalità e fatti legittimanti adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività e di rimozione dei suoi effetti, salvo che l’interessato, ove ciò sia possibile, provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro un termine prefissato dall’amministrazione comunale, in ogni caso non inferiore a trenta giorni.</p>	<p align="center">- della misura dell’apporto di prodotti propri.</p> <p>b) un’autocertificazione relativa all’idoneità igienico-sanitaria degli immobili e dei locali da utilizzare per lo svolgimento dell’attività di agriturismo;</p> <p>c) certificato di iscrizione nell’elenco regionale di cui all’articolo 13;</p> <p>d) atto di consenso del proprietario ove si tratti di azienda condotta da un soggetto diverso dal proprietario del fondo.</p> <p>1 <i>bis</i>. Il Comune comunica il ricevimento della dichiarazione inizio attività alla Regione e all’Azienda sanitaria competente per territorio.</p> <p>2. L’esercizio dell’attività di agriturismo è intrapreso decorsi trenta giorni dalla data di presentazione della dichiarazione di cui al comma 1, dandone contestuale comunicazione al Comune nel cui territorio è ubicata l’azienda.</p> <p>3. Il Comune, nel termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 2, in caso di accertata carenza delle condizioni, modalità e fatti legittimanti adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività e di rimozione dei suoi effetti, salvo che l’interessato, ove ciò sia possibile, provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro un termine prefissato dall’amministrazione comunale, in ogni caso non inferiore a trenta giorni.</p>

<p align="center">Legge regionale 30 aprile 2009, n. 14 “Nuova disciplina per l’esercizio dell’attività agrituristica, didattica e sociale nelle aziende agricole”</p>	<p align="center">Proposta di legge n.126/10[^] “Modifiche alla legge regionale 30 aprile 2009, n. 14”</p>
<p>4. Il titolare dell’attività agrituristica è tenuto, entro 30 giorni, a comunicare al Comune qualsiasi variazione delle attività in precedenza autorizzate, confermando, sotto propria responsabilità, la sussistenza dei requisiti e degli adempimenti di legge.</p> <p>5. Entro il 31 gennaio di ogni anno il Comune invia alla Provincia un elenco aggiornato degli operatori agrituristici autorizzati con la localizzazione delle aziende e con l’indicazione delle singole iniziative.</p> <p>6. L’autorizzazione è sostitutiva di ogni altro provvedimento amministrativo.</p> <p>7. L’attività agrituristica può essere svolta tutto l’anno oppure, previa comunicazione al Comune, secondo periodi stabiliti dall’imprenditore agricolo. Tuttavia, ove se ne ravvisi la necessità per esigenze di conduzione dell’azienda agricola, è possibile sospendere la ricezione degli ospiti per brevi periodi, previa comunicazione al Comune.</p>	<p>4. Il titolare dell’attività agrituristica è tenuto, entro 30 giorni, a comunicare al Comune qualsiasi variazione delle attività in precedenza autorizzate, confermando, sotto propria responsabilità, la sussistenza dei requisiti e degli adempimenti di legge.</p> <p>5. Entro il 31 gennaio di ogni anno il Comune invia alla Regione un elenco aggiornato degli operatori agrituristici autorizzati con la localizzazione delle aziende e con l’indicazione delle singole iniziative.</p> <p>6. L’autorizzazione è sostitutiva di ogni altro provvedimento amministrativo.</p> <p>7. L’attività agrituristica può essere svolta tutto l’anno oppure, previa comunicazione al Comune, secondo periodi stabiliti dall’imprenditore agricolo. Tuttavia, ove se ne ravvisi la necessità per esigenze di conduzione dell’azienda agricola, è possibile sospendere la ricezione degli ospiti per brevi periodi, previa comunicazione al Comune.</p>
<p align="center">Art. 15 (Obblighi degli operatori agrituristici)</p> <p>1. Gli operatori autorizzati allo svolgimento di attività agrituristiche sono obbligati a:</p> <p>a) esporre al pubblico l’autorizzazione comunale;</p> <p>b) esporre la dichiarazione delle tariffe, identificate in bassa, media e alta stagione, per pernottamento e ristoro, convalidate dal Comune, in un luogo ben visibile e comunque in ogni alloggio, punto ristoro e all’ingresso dell’area riservata ai campeggiatori;</p>	<p align="center">Art. 15 (Obblighi degli operatori agrituristici)</p> <p>1. Gli operatori autorizzati allo svolgimento di attività agrituristiche sono obbligati a:</p> <p>a) esporre al pubblico l’autorizzazione comunale;</p> <p>b) esporre la dichiarazione delle tariffe, identificate in bassa, media e alta stagione, per pernottamento e ristoro, convalidate dal Comune, in un luogo ben visibile e comunque in ogni alloggio, punto ristoro e all’ingresso dell’area riservata ai campeggiatori;</p>

<p align="center">Legge regionale 30 aprile 2009, n. 14 “Nuova disciplina per l’esercizio dell’attività agrituristica, didattica e sociale nelle aziende agricole”</p>	<p align="center">Proposta di legge n.126/10[^] “Modifiche alla legge regionale 30 aprile 2009, n. 14”</p>
<p>c) rispettare i limiti e le modalità indicate nell’autorizzazione medesima;</p> <p>d) comunicare al Comune, entro il 31 ottobre di ogni anno, per l’anno successivo, una dichiarazione contenente l’indicazione delle tariffe minime e massime per le attività indicate nell’autorizzazione;</p> <p>e) rispettare le tariffe comunicate al Comune;</p> <p>f) apporre all’esterno dell’edificio, in modo stabile e ben visibile, una targa, con la denominazione Azienda Agrituristica ed all’interno una tabella indicante le attività di cui al certificato di iscrizione all’elenco;</p> <p>g) comunicare al Sindaco e alla Provincia entro 30 giorni, l’eventuale cessazione dell’attività agrituristica.</p> <p>La Provincia provvederà a comunicare celermente la cessazione dell’attività all’Osservatorio Agrituristico Regionale.</p> <p>2. Entro tre anni dall’iscrizione nell’elenco di cui all’articolo 13, gli operatori, fatti salvi eventuali impedimenti non dipendenti dalla loro volontà, devono iniziare l’attività agrituristica, pena la decadenza dell’iscrizione stessa e la restituzione delle eventuali provvidenze concesse.</p>	<p>c) rispettare i limiti e le modalità indicate nell’autorizzazione medesima;</p> <p>d) comunicare al Comune, entro il 31 ottobre di ogni anno, per l’anno successivo, una dichiarazione contenente l’indicazione delle tariffe minime e massime per le attività indicate nell’autorizzazione;</p> <p>e) rispettare le tariffe comunicate al Comune;</p> <p>f) apporre all’esterno dell’edificio, in modo stabile e ben visibile, una targa, con la denominazione Azienda Agrituristica ed all’interno una tabella indicante le attività di cui al certificato di iscrizione all’elenco;</p> <p>g) comunicare al Sindaco e alla Regione entro 30 giorni, l’eventuale cessazione dell’attività agrituristica.</p> <p>La Regione provvederà a comunicare celermente la cessazione dell’attività all’Osservatorio Agrituristico Regionale.</p> <p>2. Entro tre anni dall’iscrizione nell’elenco di cui all’articolo 13, gli operatori, fatti salvi eventuali impedimenti non dipendenti dalla loro volontà, devono iniziare l’attività agrituristica, pena la decadenza dell’iscrizione stessa e la restituzione delle eventuali provvidenze concesse.</p>

<p align="center">Legge regionale 30 aprile 2009, n. 14 “Nuova disciplina per l’esercizio dell’attività agrituristica, didattica e sociale nelle aziende agricole”</p>	<p align="center">Proposta di legge n.126/10[^] “Modifiche alla legge regionale 30 aprile 2009, n. 14”</p>
<p align="center">Art. 16 Programmazione agrituristica</p> <p>1. La Regione, al fine di determinare un più incisivo e coerente sviluppo dell’agriturismo, elabora ogni tre anni il Programma Agrituristico Regionale. Il Programma stabilisce gli obiettivi da raggiungere ed in particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> – individua le zone di prevalente interesse agrituristico; – coordina le iniziative di promozione dell’offerta agrituristica; – coordina le iniziative di formazione professionale. <p>2. I Piani Annuali Territoriali d’intervento delle Province di concerto con le Associazioni e Organizzazioni Agrituristiche più rappresentative, devono pervenire al Dipartimento «Agricoltura, Foreste, Forestazione» della Regione Calabria entro il 30 settembre di ogni anno.</p> <p>3. Il Piano Annuale Territoriale d’intervento della Provincia,</p>	<p align="center">Art. 16 Programmazione agrituristica</p> <p>1. La Regione, al fine di determinare un più incisivo e coerente sviluppo dell’agriturismo, elabora ogni tre anni il Programma Agrituristico Regionale. Il Programma stabilisce gli obiettivi da raggiungere ed in particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> – individua le zone di prevalente interesse agrituristico; – coordina le iniziative di promozione dell’offerta agrituristica; – coordina le iniziative di formazione professionale. <p>2. Il Programma annuale d’intervento della Regione, adottato dal dirigente generale del dipartimento della Giunta regionale competente in materia di agricoltura, di concerto con associazioni agrituristiche emanazione delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative nella regione, e approvato dal Consiglio regionale unitamente al bilancio annuale di previsione, contiene:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) la perimetrazione delle zone d’intervento; b) le iniziative agrituristiche in atto con l’indicazione delle aziende autorizzate ai sensi della presente legge; c) le proposte d’intervento da realizzare. <p>3. Il Piano Annuale Territoriale d’intervento della Provincia, contiene:</p>

<p align="center">Legge regionale 30 aprile 2009, n. 14 “Nuova disciplina per l’esercizio dell’attività agrituristica, didattica e sociale nelle aziende agricole”</p>	<p align="center">Proposta di legge n.126/10[^] “Modifiche alla legge regionale 30 aprile 2009, n. 14”</p>
<p>contiene:</p> <ul style="list-style-type: none"> — la perimetrazione delle zone d’intervento; — le iniziative agrituristiche in atto con l’indicazione delle aziende autorizzate ai sensi della presente legge; — le proposte d’intervento da realizzare. <p>4. Il Programma Annuale d’intervento della Regione, redatto dal Dipartimento «Agricoltura, Foreste e Forestazione» della Regione Calabria, sulla base dei Piani Annuali Territoriali d’intervento presentati dalle Province, è approvato dal Consiglio regionale unitamente al bilancio annuale di previsione.</p>	<ul style="list-style-type: none"> – la perimetrazione delle zone d’intervento; – le iniziative agrituristiche in atto con l’indicazione delle aziende autorizzate ai sensi della presente legge; – le proposte d’intervento da realizzare. <p>4. Il Programma Annuale d’intervento della Regione, redatto dal Dipartimento «Agricoltura, Foreste e Forestazione» della Regione Calabria, sulla base dei Piani Annuali Territoriali d’intervento presentati dalle Province, è approvato dal Consiglio regionale unitamente al bilancio annuale di previsione.</p>
<p align="center">Art. 17 Osservatorio regionale dell’agriturismo</p> <p>1. Presso il Dipartimento «Agricoltura, Foreste e Forestazione» della Regione Calabria, viene istituito l’Osservatorio Regionale per l’Agriturismo avente la funzione di monitorare in modo permanente il fenomeno agrituristico in tutto il territorio calabrese.</p> <p>2. L’Osservatorio Agrituristico regionale è composto da:</p> <ul style="list-style-type: none"> – dall’assessore regionale all’agricoltura o da un suo delegato; – da un rappresentante di ciascuna amministrazione provinciale; 	<p align="center">Art. 17 Osservatorio regionale dell’agriturismo</p> <p>1. Presso il Dipartimento «Agricoltura, Foreste e Forestazione» della Regione Calabria, viene istituito l’Osservatorio Regionale per l’Agriturismo avente la funzione di monitorare in modo permanente il fenomeno agrituristico in tutto il territorio calabrese.</p> <p>2. L’Osservatorio Agrituristico regionale è composto da:</p> <ul style="list-style-type: none"> – dall’assessore regionale all’agricoltura o da un suo delegato;

<p align="center">Legge regionale 30 aprile 2009, n. 14 “Nuova disciplina per l’esercizio dell’attività agrituristica, didattica e sociale nelle aziende agricole”</p>	<p align="center">Proposta di legge n.126/10[^] “Modifiche alla legge regionale 30 aprile 2009, n. 14”</p>
<ul style="list-style-type: none"> – da un rappresentante per ognuna delle organizzazioni agricole maggiormente rappresentative a livello regionale; – da un rappresentante per ognuna delle associazioni agrituristiche emanazione delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative nella regione. <p>3. L’Osservatorio è presieduto dall’Assessore all’Agricoltura o da un suo delegato.</p> <p>4. Le funzioni di segreteria sono svolte dal dirigente regionale per l’agriturismo.</p> <p>5. L’Osservatorio, in particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> – cura la raccolta e l’elaborazione delle informazioni relative al settore agrituristico, provenienti dalle Province e dalle Associazioni Agrituristiche; – collabora con l’Osservatorio Nazionale di cui all’articolo 13 della legge 20 febbraio 2006, n. 96; – pubblica periodicamente un rapporto sullo stato dell’agriturismo in Calabria; – formula proposte per lo sviluppo del settore e per la redazione del programma agrituristico regionale di cui all’art. 16. <p>6. L’Osservatorio regionale, inoltre, promuove:</p>	<ul style="list-style-type: none"> – da un rappresentante per ognuna delle organizzazioni agricole maggiormente rappresentative a livello regionale; – da un rappresentante per ognuna delle associazioni agrituristiche emanazione delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative nella regione. <p>3. L’Osservatorio è presieduto dall’Assessore all’Agricoltura o da un suo delegato.</p> <p>4. Le funzioni di segreteria sono svolte dal dirigente del settore della Giunta regionale competente in materia di agriturismo.</p> <p>5. L’Osservatorio, in particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> – cura la raccolta e l’elaborazione delle informazioni relative al settore agrituristico, provenienti dalle Province e dalle Associazioni Agrituristiche; – collabora con l’Osservatorio Nazionale di cui all’articolo 13 della legge 20 febbraio 2006, n. 96; – pubblica periodicamente un rapporto sullo stato dell’agriturismo in Calabria; – formula proposte per lo sviluppo del settore e per la redazione del programma agrituristico regionale di cui all’art. 16. <p>6. L’Osservatorio regionale, inoltre, promuove:</p>

<p align="center">Legge regionale 30 aprile 2009, n. 14 “Nuova disciplina per l’esercizio dell’attività agrituristica, didattica e sociale nelle aziende agricole”</p>	<p align="center">Proposta di legge n.126/10[^] “Modifiche alla legge regionale 30 aprile 2009, n. 14”</p>
<ul style="list-style-type: none"> – manifestazioni, convegni e seminari miranti a sensibilizzare l’ambiente agricolo sull’agriturismo; – iniziative di diffusione della conoscenza dell’agriturismo nelle scuole, nel mondo del lavoro anche tramite servizi radio-televisivi; – pubblicazioni divulgative delle iniziative agrituristiche regionali; – attività di studio e di ricerca sull’agriturismo ed opportune iniziative di formazione professionale; – promozione di itinerari agrituristici integrati; – partecipazione a fiere, mostre e altro con <i>stand</i> specifici dove esporre materiale pubblicitario e promozionale delle aziende e della regione; – creazione, realizzazione, gestione della banca dati agrituristica regionale contenente tutte le informazioni utili per il turista e la vetrina <i>on-line</i> con la prenotazione di tutte le aziende agrituristiche regolarmente iscritte all’elenco regionale; – interconnessione della banca dati con numerosi <i>box information</i> da collocare su tutto il territorio regionale per una consultazione in linea di tutto il settore agrituristico regionale. 	<ul style="list-style-type: none"> – manifestazioni, convegni e seminari miranti a sensibilizzare l’ambiente agricolo sull’agriturismo; – iniziative di diffusione della conoscenza dell’agriturismo nelle scuole, nel mondo del lavoro anche tramite servizi radio-televisivi; – pubblicazioni divulgative delle iniziative agrituristiche regionali; – attività di studio e di ricerca sull’agriturismo ed opportune iniziative di formazione professionale; – promozione di itinerari agrituristici integrati; – partecipazione a fiere, mostre e altro con <i>stand</i> specifici dove esporre materiale pubblicitario e promozionale delle aziende e della regione; – creazione, realizzazione, gestione della banca dati agrituristica regionale contenente tutte le informazioni utili per il turista e la vetrina <i>on-line</i> con la prenotazione di tutte le aziende agrituristiche regolarmente iscritte all’elenco regionale; – interconnessione della banca dati con numerosi <i>box information</i> da collocare su tutto il territorio regionale per una consultazione in linea di tutto il settore agrituristico regionale.

<p align="center">Legge regionale 30 aprile 2009, n. 14 “Nuova disciplina per l’esercizio dell’attività agrituristica, didattica e sociale nelle aziende agricole”</p>	<p align="center">Proposta di legge n.126/10[^] “Modifiche alla legge regionale 30 aprile 2009, n. 14”</p>
<p align="center">Art. 19 Vigilanza</p> <p>1. Le Amministrazioni provinciali con ispezioni e controlli accertano che l’attività agrituristica sia svolta in conformità a quanto prescritto dalla presente legge regionale.</p> <p>In particolare accertano:</p> <ul style="list-style-type: none"> – che l’attività agrituristica sia svolta nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 2 e 6 della presente legge regionale; – che l’attività agrituristica sia svolta in rapporto di connessione con l’attività di coltivazione del fondo, di silvicoltura, di allevamento degli animali che devono rimanere principali; – che vengano rispettati i limiti di capienza fissati nella autorizzazione comunale che comunque non devono superare quelli previsti dall’articolo 6 della presente legge. <p>2. L’esito dei controlli effettuati dalla Provincia è comunicato al Comune dove ha sede l’agriturismo per l’eventuale assunzione dei provvedimenti di competenza.</p> <p>3. Nel caso in cui si ha la perdita del requisito di connessione le aziende già iscritte all’elenco possono ottenere dal Comune in cui esse sono ubicate la licenza di esercizio turistico commerciale secondo le procedure di legge e gli edifici perdono ai fini fiscali ed urbanistici il requisito di ruralità.</p>	<p align="center">Art. 19 Vigilanza</p> <p>1. La Regione con ispezioni e controlli accerta che l’attività agrituristica sia svolta in conformità a quanto prescritto dalla presente legge regionale.</p> <p>In particolare accerta:</p> <ul style="list-style-type: none"> – che l’attività agrituristica sia svolta nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 2 e 6 della presente legge regionale; – che l’attività agrituristica sia svolta in rapporto di connessione con l’attività di coltivazione del fondo, di silvicoltura, di allevamento degli animali che devono rimanere principali; – che vengano rispettati i limiti di capienza fissati nella autorizzazione comunale che comunque non devono superare quelli previsti dall’articolo 6 della presente legge. <p>2. L’esito dei controlli effettuati dalla Regione è comunicato al Comune dove ha sede l’agriturismo per l’eventuale assunzione dei provvedimenti di competenza.</p> <p>3. Nel caso in cui si ha la perdita del requisito di connessione le aziende già iscritte all’elenco possono ottenere dal Comune in cui esse sono ubicate la licenza di esercizio turistico commerciale secondo le procedure di legge e gli edifici perdono ai fini fiscali ed urbanistici il requisito di ruralità.</p>

<p align="center">Legge regionale 30 aprile 2009, n. 14 “Nuova disciplina per l’esercizio dell’attività agrituristica, didattica e sociale nelle aziende agricole”</p>	<p align="center">Proposta di legge n.126/10[^] “Modifiche alla legge regionale 30 aprile 2009, n. 14”</p>
<p>4. Entro il 31 dicembre di ogni anno le Province trasmettono alla Regione una relazione sull’attività di vigilanza e controllo esercitata.</p>	
<p align="center">Art. 31 Sanzioni</p> <p>1. È sottoposto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500,00 (cinquecento/00) a euro 3.000,00 (tremila/00) l’imprenditore agricolo che esercita l’attività agrituristica senza aver presentato la necessaria dichiarazione di avvio attività (DAA) di cui all’articolo 14. In tal caso, oltre alla sanzione pecuniaria, il Comune dispone il divieto di prosecuzione dell’attività.</p> <p>2. È sottoposto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000,00 (duemila/00) a euro 10.000,00 (diecimila/00) chiunque utilizzi la denominazione «agriturismo» in quanto privo dei requisiti soggettivi e oggettivi necessari per lo svolgimento dell’attività agrituristica. In tal caso, oltre alla sanzione pecuniaria, il Comune dispone il divieto di prosecuzione dell’attività.</p> <p>3. In caso di più violazioni nel corso dell’anno degli obblighi previsti dalla presente legge il Sindaco del Comune dove ha sede l’azienda agrituristica, dispone la sospensione dell’autorizzazione con effetto immediato fino alla definizione del procedimento amministrativo.</p> <p>4. Per quanto riguarda le sanzioni di cui sopra il Sindaco, per i relativi adempimenti di competenza, ha l’obbligo di comunicare il provvedimento adottato al Dipartimento Agricoltura, all’Osservatorio regionale e alla Provincia competente territorialmente.</p>	<p align="center">Art. 31 Sanzioni</p> <p>1. È sottoposto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500,00 (cinquecento/00) a euro 3.000,00 (tremila/00) l’imprenditore agricolo che esercita l’attività agrituristica senza aver presentato la necessaria dichiarazione di avvio attività (DAA) di cui all’articolo 14. In tal caso, oltre alla sanzione pecuniaria, il Comune dispone il divieto di prosecuzione dell’attività.</p> <p>2. È sottoposto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000,00 (duemila/00) a euro 10.000,00 (diecimila/00) chiunque utilizzi la denominazione «agriturismo» in quanto privo dei requisiti soggettivi e oggettivi necessari per lo svolgimento dell’attività agrituristica. In tal caso, oltre alla sanzione pecuniaria, il Comune dispone il divieto di prosecuzione dell’attività.</p> <p>3. In caso di più violazioni nel corso dell’anno degli obblighi previsti dalla presente legge il Sindaco del Comune dove ha sede l’azienda agrituristica, dispone la sospensione dell’autorizzazione con effetto immediato fino alla definizione del procedimento amministrativo.</p> <p>4. Per quanto riguarda le sanzioni di cui sopra il Sindaco, per i relativi adempimenti di competenza, ha l’obbligo di comunicare il provvedimento adottato al dirigente generale del dipartimento della Giunta regionale competente in materia di agricoltura e all’Osservatorio regionale di cui all’articolo 17.</p>

Legge regionale 30 aprile 2009, n. 14 “Nuova disciplina per l’esercizio dell’attività agrituristica, didattica e sociale nelle aziende agricole”	Proposta di legge n.126/10^ “Modifiche alla legge regionale 30 aprile 2009, n. 14”
<p>5. Per l’applicazione delle sanzioni valgono le norme previste dalla legislazione vigente.</p> <p>Le sanzioni amministrative sono applicate dai Comuni, che introitano i relativi proventi.</p>	<p>5. Per l’applicazione delle sanzioni valgono le norme previste dalla legislazione vigente.</p> <p>Le sanzioni amministrative sono applicate dai Comuni, che introitano i relativi proventi.</p>